

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 **ñ** Art.29

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 arrtt. 9 -14

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la óconversione e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell'ambiente rurale.

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo
- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo
- 5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo
- 6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

In óagricoltura biologica è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008

Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza óbiologici), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell'analisi swot ai codici:

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità delle acque.

F25 Ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari.

F26 Salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 e che consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a - rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

6b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione. In termini di innovazione, il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.

A riguardo il ruolo di salvaguardia ambientale dell'agricoltura biologica ha incrementato la sua rilevanza negli ultimi decenni, quando il problema delle perdite di nitrati verso le falde, la diminuzione della fertilità dei suoli, le emissioni di anidride carbonica (CO₂), protossido di azoto (N₂O) e metano (CH₄), che contribuiscono all'aumento della temperatura globale e alla riduzione dello strato di ozono, hanno raggiunto dimensioni tali da richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e costringere a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per ridurre l'entità del problema.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica

La misura è così articolata:

- **Sottomisura 11.1:** Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

La sottomisura contribuisce ai seguenti fabbisogni: F20, F24, F25, F26, F27, F31 e prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo, per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la conversione da sistemi di produzione o convenzionali o integrati a metodi di agricoltura biologica. L'operazione è la seguente:

- **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

- **Sottomisura 11.2:** Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

La sottomisura contribuisce ai seguenti fabbisogni: F20, F24, F25, F26, F27, F31 e prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo, per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento di sistemi e metodi di agricoltura biologica. L'operazione è la seguente:

- **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007

8.2.11.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1. 1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

L'impegno minimo che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni, come disposto al comma 3 articolo 29 del Regolamento UE 1305/2013, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno l'azienda classificata in conversione. Dopo tale periodo l'azienda ricade nelle condizioni previste dalla sottomisura 11.2 operazione 11.2 "Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007".

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;
- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;
- 6) Rispetto di vincoli inerenti le successioni colturali previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti del MiPAAF;
- 7) Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche biologiche;

Altri impegni obbligatori:

1. predisposizione e adozione di un piano di concimazione, basato sul bilancio degli elementi della fertilità

(azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche generali ñ Fertilizzazione della Regione Campania. Tale obbligo è valido solo per gli operatori che ricorrono all'apporto di fertilizzanti.

2. controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d'Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

Impegni volontari aggiuntivi

1 Utilizzo di teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard UNI 11495:2013.

2. Adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico .

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante ómodalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

DGR n. 583 del 02/08/2010 ñ (BURC n 55 del 09/08/2010) óRecepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato

DM n. 2049 del 01/02/2012 ñ (G.U. n. 70 del 23/03/2012) óDisposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) óDisposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive

modifiche ed integrazioni.

DM n. 15962 del 20/12/2013 (G.U. 33 del 10/02/2014) Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 2 e 4 dell'art. 29 del reg. 1305/2013

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- Per le aziende zootecniche, una superficie minima di 5 Ha

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento per incentivare il ricambio generazionale, il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate o per il recupero di aree danneggiate. Tali elementi sono di seguito elencati:

- aziende condotte da giovani agricoltori;
- aziende ubicate in zone vulnerabili da nitrati e nelle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

- ü 600 ha/anno per colture annuali
- ü 900 ha/anno per colture perenni specializzate
- ü 450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zooteniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come massimale di aiuto quello delle colture perenni. Tale valutazione è stata effettuata considerando il massimale previsto per le colture annuali a cui aggiungere una indennità forfettaria il cui massimale è pari a ü 300/Ha per gli adempimenti della zootecnia biologica diversi da quelli previsti per la misura 14 previsti al Capo 2 sezione1 del Reg Ce 889/2008.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2.1, 10.1.2.2 e 10.1.3. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2 e con i pagamenti compensativi della misura 12 in attuazione dell'articolo 30 del reg. UE 1305/2013 I pagamenti della presente operazione sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	sistema A/B	sistema C/D
olivo		
vite		
fruttiferi maggiori		
fruttiferi minori		
ortive maggiori		
ortive minori		
cerealicole		
industriali		
foraggere		
floricole		
IV gamma		

11.1

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel Reg. (CE) n. 834/2007

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto

L'impegno minimo che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;
3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;
6. Rispetto di vincoli inerenti le successione colturali previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti del MiPAAF;
7. Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche biologiche

Altri impegni obbligatori:

8. predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del

terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche generali ñ Fertilizzazione. Tale obbligo è valido solo per gli operatori che ricorrono all'apporto di fertilizzanti.

9. controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d'Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

Impegni volontari aggiuntivi

1. Utilizzo di teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard UNI 11495:2013
2. Adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante ómodalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

DGR n. 583 del 02/08/2010 ñ (BURC n 55 del 09/08/2010) óRecepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato

DM n. 2049 del 01/02/2012 ñ (G.U. n. 70 del 23/03/2012) óDisposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) óDisposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

DM n. 15962 del 20/12/2013 ñ (G.U. 33 del 10/02/2014) óDisposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di

Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 2 e 4 dell'art. 29 del reg. 1305/2013

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- Per le aziende zootecniche, una superficie minima di 5 Ha

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per incentivare il ricambio generazionale, il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate o per il recupero di aree danneggiate. Tali elementi sono di seguito elencati:

- aziende condotte da giovani agricoltori;
- aziende ubicate in zone vulnerabili da nitrati e nelle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

- ü 600 ha/anno per colture annuali
- ü 900 ha/anno per colture perenni specializzate
- ü 450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zooteniche biologiche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come massimale di aiuto quello delle colture perenni. Tale valutazione è stata effettuata considerando il massimale previsto per le colture annuali a cui aggiungere una indennità forfettaria il cui massimale è pari a ü 300/Ha per gli adempimenti della zootecnia biologica diversi da quelli previsti per la misura 14 previsti al Capo 2 sezione 1 del Reg Ce 889/2008.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2.1, 10.1.2.2 e 10.1.3. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1 e con i pagamenti compensativi della misura 12 in attuazione dell'articolo 30 del reg. UE 1305/2013 I pagamenti della presente operazione sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	sistema A/B	sistema C/D
olivo		
vite		
fruttiferi maggiori		
fruttiferi minori		
ortive maggiori		
ortive minori		
cerealicole		Adatta le colonne
industriali		
foraggiere		
floricole		
IV gamma		

11.2

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La aprte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La aprte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia biologica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- difformità nel numero di UBA
- mancato rispetto degli impegni;
- mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/20
- rischio di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

- Notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, questi ultimi a carico dell'Organismo Pagatore
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013 modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e sommi recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della DGR n. 100 del 2012.

Criteri di Gestione Obbligatoria:

- DGR 169/2014 allegato A atto A3 (Si possono utilizzare fanghi) - idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno

Restrizioni supplementari pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull'Agricoltura Biologica:

- Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 (e s.m.i.) compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti).
- Possibilità di adoperare solo fanghi industriali provenienti da zuccherifici - Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola

Criteri di Gestione Obbligatoria:

- DGR 169/2014 allegato A atto A4 punto C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

Restrizioni supplementari pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull'Agricoltura Biologica:

- Tutti gli allevamenti bio su tutto il territorio regionale possono aver un carico massimo di bestiame pari a 170 Kg Azoto / Ha / anno (Convenzionalmente riferiti a 2 UBA Ha
- Analisi del terreno solo per gli operatori che ricorrono all'apporto di fertilizzanti.

Criteri di Gestione Obbligatoria:

- DGR 169/2014 allegato B atto B9 disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato

Restrizioni supplementari pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull'Agricoltura Biologica:

- Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo
- Ricorso ai prodotti compresi nell'allegato 2 al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;

Buone condizioni agronomiche e ambientali:

- DGR 169/2014 Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Restrizioni supplementari pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull'Agricoltura Biologica:

- Rispetto di vincoli inerenti le successioni colturali previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti del MiPAAF: i cereali autunno vernini possono succedere a loro stessi (monosuccessione) per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio

Buone condizioni agronomiche e ambientali:

- DGR 169/2014 Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Restrizioni supplementari pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull'Agricoltura Biologica:

- Tutti gli allevamenti su tutto il territorio regionale possono aver un carico massimo di bestiame pari a 170 Kg Azoto / Ha / anno (Convenzionalmente riferiti a 2 UBA Ha)
- Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche biologiche

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del

mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il pagamento compensativo per ettaro, e per anno, che spetta al beneficiario per l'adesione agli impegni previsti dalle operazioni della misura è composto da tre quote:

a) aggravio costi rispetto alla baseline, b) decremento delle rese rispetto alla baseline, c) eventuali costi di transazione.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione all'agricoltura biologica sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni dell'agricoltura biologica, che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Essi sono stati estrapolati dai costi rilevati su alcune colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati.

Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni agroambientali.

I costi di produzione utilizzati quale base di calcolo, sono riportati nello schema economico posto alla fine della presente sezione.

I valori economici, delle singole voci di spesa, sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi correnti dei mezzi di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A margine della presente sezione sono riportati i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci (Tabella :*Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione*).

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760
dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

Il calcolo degli aggravii economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni dell'agricoltura biologica.

Tale stima è stata basata su studi e ricerche disponibili in letteratura e su interviste fatte ad operatori di settore ed esperti dei metodi produttivi riferibili all'agricoltura biologica.

b) decremento delle rese

L'applicazione dei metodi di agricoltura biologica (impegni dell'operazione 11.1 e 11.2) comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, quantificabili nella misura del 20-30%. È stato stimato in alcuni studi che con l'introduzione delle tecniche biologiche, le rese calano drasticamente per alcune colture. Si va da un minimo del 10-11% ad un massimo del 33%.

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati quelli del DM n. 359 del 31 gennaio 2014 - Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate - Anno 2014 (pubblicato sulla G.U. n° 72 del 27/03/2014).

Per il calcolo del risultato produttivo, è stato inoltre considerato il miglior prezzo di vendita dei prodotti biologici rispetto alla baseline.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento dell'impegno previsto dall'azione, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano l'accesso al sistema di certificazione e la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc)..

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, monitoraggi, contatti con gli enti ecc., soprattutto in relazione all'operazione 11.1.1, che risulta sempre non superiore al 20% del pagamento calcolato.

a) Operazioni colturali	
a.1) <u>Potatura</u>	
a.2) <u>Lavorazione del terreno</u>	Adatta le righe
a.3) <u>Gestione erbe infestanti</u>	
a.4) <u>Concimazione</u>	
a.5) <u>Trattamenti antiparassitari</u>	
a.6) <u>Raccolta e trasporto</u>	
a.7) <u>Irrigazione</u>	
b) Mezzi tecnici	
b.1) <u>Concimi</u>	
b.2/3) <u>Antiparassitari/diserbanti</u>	
b.4) <u>Piantine/semi</u>	
b.5) <u>carburanti/lubrificanti</u>	
c) Noleggio e contoterzismo	
Totale costi colturali (a+b+c+d)	

11.3

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Adatta le colonne	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

11.4

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.12.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misura 12 Art. 30

Regolamento delegato (UE) n.807/2014 ñ Art. 9

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è finalizzata alla valorizzazione delle funzioni ambientali e di pubblica utilità delle aree agricole e forestali sottoposte agli obblighi e vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione o dalle misure di conservazione nazionali e regionali, conseguenti l'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), alla Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE),

In Campania sono presenti 108 siti di importanza Comunitaria (SIC) e 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per una superficie di ha 370.000 pari circa al 30 % del territorio regionale.

Alla data di stesura del presente documento risultano dotati di piani di gestione n. 37 siti localizzati prevalentemente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni e 3 siti nel Parco Nazionale del Vesuvio. In entrambi i casi l'organismo di gestione dell'ente parco è individuato quale soggetto gestore delle aree SIC e ZPS. Inoltre sono stati approvati i piani di gestione per la ZPS óFiume Irnoô e SIC óSorgenti e alta Valle del Fiume Fortoreô.

In sintesi, con la presente misura si intende intervenire a favore delle aziende agricole e forestali soggette a vincoli ed obblighi derivanti dai piani di gestione delle aree Sic e ZPS, con conseguenti limitazioni alla ordinaria gestione agricola o forestale.

La misura contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni emersi dall'analisi di contesto:

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche.

La misura contribuisce prioritariamente alla focus area

4a Salvaguardia e ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone natura 2000 e nelle zone soggette a vincolo naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

Potenzialmente contribuisce alle focus area:

4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5e promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

La misura, sostenendo il permanere della attività agricola e forestali in aree di pregio ambientale contribuisce agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

La misura prevede due sottomisure:

- **Sottomisura 12.1: Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000**

La sottomisura è finalizzata alla corresponsione di una indennità alle aziende agricole collocate nelle aree SIC e /o ZPS che, analogamente a quanto previsto all'articolo 31 del Reg.Ue 1305/2013 vivono svantaggi a seguito dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica dei territori ricadenti nelle Aree Natura 2000. I fabbisogni ad essa relativi sono F20 ed F21.

In ambito agricolo, i criteri posti alla base della strategia di conservazione dei siti Natura 2000 individuano le seguenti operazioni:

Tipologia di intervento: 12.1.1 Pagamenti compensativi per aziende agricole orientate all'agricoltura con metodo integrato

Tipologia di intervento: 12.1.2 Pagamenti compensativi per aziende agricole e zootecniche orientate all'agricoltura con metodo biologico

Tipologia di intervento: 12.1.3 Conservazione degli habitat dei prati e pascoli

- **Sottomisura 12.2: Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000**

La sottomisura contribuisce all'oculata gestione dei siti Natura 2000 attraverso la concessione di un sostegno ai selvicoltori che devono sottostare ai particolari vincoli derivanti dall'applicazione della Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

I fabbisogni cui concorre questa sottomisura sono F20 ed F21.

La tipologia di intervento attivata riguarda:

Tipologia di intervento 12.2.1 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.12.3. *Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 12.1.1 Pagamenti compensativi per aziende agricole orientate all'agricoltura con metodo integrato

Sottomisura:

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento interessa le aziende agricole ricadenti nelle aree della rete natura 2000 in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Il quadro d'intervento delineato dal Piano di Azione Nazionale di cui al DM del 22 gennaio 2014 che al comma A.5.8.1 prevede misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari.

Tale comma ha un preciso richiamo alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari rispetto agli habitat che hanno determinato l'individuazione delle aree ai sensi delle citate direttive.

A tal fine lo stesso comma A.5.8.2 del PAN prevede all'interno di ciascun sito il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del Reg. CEn. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile procedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e ai minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 13585 del 27 giugno 2014 trasmetteva una specifica nota relativa agli schemi di operazioni inseribili nelle misure di sviluppo rurale con riferimento, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del Piano d'Azione Nazionale, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche come le aree naturali protette e le aree natura 2000 con uno specifico richiamo all'art. 30 del Reg. UE 1305/2013 sottolineando il carattere di obbligatorietà dei vincoli e dei divieti relativi all'uso di specifici prodotti fitosanitari in relazione alla loro pericolosità per le specie e/o habitat inseriti nelle misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti Natura 2000.

L'obbligatorietà dell'adesione a sistemi di produzione integrata nelle aziende ricadenti in aree SIC e/o ZPS è sancita dalle disposizioni contenute nei Piani del Parco dei due Parchi Nazionali presenti in Regione Campania: Parco Nazionale del Vesuvio, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 618 del 13.04.2007 e Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 13.04.2007.

Il beneficiario assume l'impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni

Impegni obbligatori

- Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica sul 5% della SAU (decreto MIPAF del 7 marzo 2002) con l'impegno alla non raccolta del prodotto fino al 31 ottobre. Le specie sono sorgo, orzo, avena, erbaio di leguminose (piselli, favino), granturco, girasole
- Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle superfici destinate a colture a perdere
- Aderire ai sistemi di produzione agricoli o zootecnici integrati e agli impegni previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147 CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica

DM 22 gennaio 2014 adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14 agosto 2014 n. 150 recante attuazione alla direttiva 2009/128/CE

DM 17 ottobre 2007 criteri minimi uniformi per la definizione di misure e di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)

DG Regione Campania 617 del 13 aprile 2007 che approva il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano

DG Regione Campania 618 del 13 aprile 2007 che approva il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

DD n.3 del 09/03/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - PROGETTO LIFE NATURA 2005- azioni urgenti di conservazione per il SIC del Fiume Fortore - Piano di Gestione del SIC "SORGENTI E ALTA VALLE DEL FIUME FORTORE" - PROVVEDIMENTI

DD n.8 del 26/04/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Direttiva comunitaria 92/43/CEE "HABITAT" - Piano di Gestione del Parco urbano e della zona di protezione speciale "FIUME IRNO" codice IT 8050056 - PROVVEDIMENTI

Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".

DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 30 del Reg. Ce 1305/2013

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

1. coltivano una superficie agricola minima di coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone in aree soggette a vincoli naturali specifici a seguito dell'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), alla Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE). Per l'erogazione della presente indennità l'attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni;
2. dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
3. aderiscono a sistemi di produzione integrata.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per incentivare il ricambio generazionale, il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate o per il recupero di aree danneggiate. Tali elementi sono di seguito elencati:

- aziende condotte da giovani agricoltori;
- aziende ubicate in zone vulnerabili da nitrati e nelle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e smi.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento UE 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori oneri derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza come indicato in tabella 1

Data l'ubicazione delle aree della rete Natura 2000 in zone ad elevata vocazione produttiva, spesso di tipo intensivo, e per incentivare la conversione verso sistemi produttivi ecocompatibili in aree ad alto valore di tutela si richiama quanto previsto all'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 che con l'asterisco prevede la corresponsione dell'importo massimo di € 500 per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e al comma A.5.8.2 del PAN - Misure volontarie, complementari - che prevedono l'individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.

Per le aziende zootecniche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti compensativi previsti alla presente sottomisura sono cumulabili con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'art. 17 del Reg. Ue 1305/13. Non è cumulabile con i pagamenti compensativi di cui alla misura 10, ad eccezione dell'azione 10.1.2.2.

	sistema A/B	sistema C/D
olivo		
vite		
fruttiferi maggiori		
fruttiferi minori		
ortive maggiori		
ortive minori		
cerealicole		Pagina 6 / 28 - 1.1.1.3.1.8.(Applicat
industriali		
foraggere		
floricole		
IV gamma		

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Difformità di superficie e tipo di coltura;
- Mancato rispetto degli impegni;
- Difformità nella localizzazione delle superfici oggetto di impegno;
- Presenza di produzioni agrarie sulle superfici destinate alle colture a perdere;
- Rischio di doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Localizzazione dell'azienda in aree delimitate dalla rete Natura 2000 ricorrendo al SIAN
- Elenco delle specie da destinare a colture a perdere: sorgo, orzo, avena, erbaio di leguminose (piselli, favino), granturco, girasoli
- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC
- Registrazione di tutte le operazioni contenute nei DPI
- Presenza della documentazione probante la spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo
- Presenza delle analisi del terreno
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda.
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. CE 1307/2013

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle

procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi dovrebbero includere i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per la DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo ed esistenza dei programmi di misure previsti dai piani di gestione dei bacini idrografici

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la direttiva 2000/60/CE,] utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC

--

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

--

8.2.12.3.2. 12.1.2 Pagamenti compensativi per aziende agricole e zootecniche orientate all'agricoltura con metodo biologico

Sottomisura:

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento interessa le aziende agricole ricadenti nelle aree della rete natura 2000 in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Il quadro d'intervento delineato dal Piano di Azione Nazionale di cui al DM del 22 gennaio 2014 che al comma A.5.8.1 prevede misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari.

Tale comma ha un preciso richiamo alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari rispetto agli habitat che hanno determinato l'individuazione delle aree ai sensi delle citate direttive.

A tal fine lo stesso comma A.5.8.2 del PAN prevede all'interno di ciascun sito il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del Reg. CEn. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile procedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e ai minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corrispondenza di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 13585 del 27 giugno 2014 trasmetteva una specifica nota relativa agli schemi di operazioni inseribili nelle misure di sviluppo rurale con riferimento, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del Piano d'Azione Nazionale, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche come le aree naturali protette e le aree natura 2000 con uno specifico richiamo all'art. 30 del Reg. UE 1305/2013 sottolineando il carattere di obbligatorietà dei vincoli e dei divieti relativi all'uso di specifici prodotti fitosanitari in relazione alla loro pericolosità per le specie e/o habitat inseriti nelle misure di conservazione o nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000.

L'obbligatorietà dell'adesione a sistemi di produzione integrata nelle aziende ricadenti in aree SIC e/o ZPS è sancita dalle disposizioni contenute nei Piani del Parco dei due Parchi Nazionali presenti in Regione Campania: Parco Nazionale del Vesuvio, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 618 del 13.04.2007 e Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, approvato con con Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 13.04.2007.

Il beneficiario assume l'impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni

Impegni obbligatori

- Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica sul 5% della SAU (decreto MIPAF del 7 marzo 2002) con l'impegno alla non raccolta del prodotto fino al 31 ottobre. Le specie sono sorgo, orzo, avena, erbaio di leguminose (piselli, favino), granturco, girasole

- Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle superfici destinate a colture a perdere
- Aderire ai sistemi di produzione agricoli o zootecnici biologici e agli impegni previsti dalla misura 11

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147 CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica

DM 22 gennaio 2014 adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14 agosto 2014 n. 150 recante attuazione alla direttiva 2009/128/CE

DM 17 ottobre 2007 criteri minimi uniformi per la definizione di misure e di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)

DG Regione Campania 617 del 13 aprile 2007 che approva il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano

DG Regione Campania 618 del 13 aprile 2007 che approva il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

DD n.3 del 09/03/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - PROGETTO LIFE NATURA 2005- azioni urgenti di conservazione per il SIC del Fiume Fortore - Piano di Gestione del SIC "SORGENTI E ALTA VALLE DEL FIUME FORTORE" - PROVVEDIMENTI

DD n.8 del 26/04/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Direttiva comunitaria 92/43/CEE "HABITAT" - Piano di Gestione del Parco urbano e della zona di protezione speciale "FIUME IRNO" codice IT 8050056 - PROVVEDIMENTI

Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

DGR n. 583 del 02/08/2010 - (BURC n 55 del 09/08/2010) - Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato

DM n. 2049 del 01/02/2012 (G.U. n. 70 del 23/03/2012) Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

DM n. 15962 del 20/12/2013 (G.U. 33 del 10/02/2014) Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 30 del Reg. Ce 1305/2013

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

1. coltivano una superficie agricola minima di coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone in aree soggette a vincoli naturali specifici a seguito dell'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), alla Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE). Per l'erogazione della presente indennità l'attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto
 - sono assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento per incentivare il ricambio generazionale, il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate o per il recupero di aree danneggiate. Tali elementi sono di seguito elencati:

aziende condotte da giovani agricoltori;

aziende ubicate in zone vulnerabili ai nitrati e nelle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento UE 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori oneri derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza come indicato in tabella 1

Data l'ubicazione delle aree della rete Natura 2000 in zone ad elevata vocazione produttiva, spesso di tipo intensivo, e per incentivare la conversione verso sistemi produttivi ecocompatibili in aree ad alto valore di tutela si richiama quanto previsto all'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che con l'asterisco prevede la corresponsione dell'importo massimo di € 500 per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e al comma A.5.8.2 del PAN - Misure volontarie, complementari - che prevedono l'individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.

Per le aziende zootecniche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti compensativi previsti alla presente sottomisura sono cumulabili con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'art. 17 del Reg. UE 1305/13. Non è cumulabile con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la tipologia di intervento 10.1.1.

	sistema A/B	sistema C/D
olivo		
vite		
fruttiferi maggiori		
fruttiferi minori		
ortive maggiori		
ortive minori		
cerealicole		
industriali		
foraggere	Adatta le righe	
floricole		
IV gamma		

12.2

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Difformità di superficie e tipo di coltura/numero di UBA
- Mancato rispetto degli impegni
- difformità nella localizzazione delle superfici oggetto di impegno
- Presenza di produzioni agrarie sulle superfici destinate alle colture a perdere
- Rischio di doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti
- Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia biologica
- Mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/20

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Localizzazione dell'azienda in aree delimitate dalla rete Natura 2000 ricorrendo al SIAN
- Indicazione dell'elenco di specie da coltivare nelle aree destinate a colture a perdere: sorgo, orzo,

avena, erbaio di leguminose (piselli, favino), granturco, girasoli

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato
- Presenza della documentazione probante la spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo
- Iscrizione alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda.
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. CE 1307/2013

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure - reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi dovrebbero includere i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

--

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

--

Per la DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo ed esistenza dei programmi di misure previsti dai piani di gestione dei bacini idrografici

--

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

--

Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la direttiva 2000/60/CE,] utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

--

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC

--

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

--

8.2.12.3.3. 12.1.3 Conservazione degli habitat dei prati e pascoli

Sottomisura:

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Questa tipologia di intervento promuove l'attuazione di misure a tutela dell'habitat prioritario presente nelle aree Natura 2000 della Regione Campania che è il 6210 (splendida fioritura di orchidee) . In particolare dalle schede dei formulari emerge che tale habitat prioritario ricade nei siti contraddistinti dai seguenti codici: IT805001, IT805002, IT8050006, IT8050022, IT8050023, IT8050024, IT8050025, IT 8050028, IT8050030, IT8050031, IT8050033, IT8050050, IT8050053, IT8050055 caratterizzati dalla presenza di Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo

Pertanto, accanto ad interventi che in forma specifica, intendono affermare l'adozione di sistemi produttivi sostenibili (integrato o biologico) in tutti i siti rientranti nella rete Natura 2000, con la presente tipologia di operazione si compensa lo svantaggio derivante dalla tutela dell'habitat prioritario, secondo i vincoli disposti dagli enti gestori dei siti interessati in materia di pascolamento e sfalcio per le produzioni foreggere, dei terreni di cui all'articolo 4 comma h) del Reg. UE 1307/2013.

In particolare il mantenimento dell'habitat 6210 è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla presenza delle tradizionali attività agropastorali. La vulnerabilità resta elevata in quanto la forte regressione delle superfici soggette a falciatura sta riducendo sensibilmente la superficie dell'habitat 6210. Si tratta di habitat vulnerabili all'invasione di specie opportunistiche che si potrebbero sostituire progressivamente agli habitat seminaturali ricchi di biodiversità.

Azioni utili per la conservazione:

- il ripristino dello sfalcio , purchè tardivo in modo da rispettare i tempi di fruttificazione delle orchidee
- pascolo di razze bovine tradizionali particolarmente resistenti
- pascolo ovi e caprino controllato
- garantire la persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147 CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica

DM 17ottobre 2007 criteri minimi uniformi per la definizione di misure e di conservazione relative a zone

speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)

DG Regione Campania 617 del 13 aprile 2007 che approv il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano

DG Regione Campania 618 del 13 aprile 2007 che approv il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

DD n.3 del 09/03/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile ñ PROGETTO LIFE NATURA 2005- azioni urgenti di conservazione per il SIC del Fiume Fortore - Piano di Gestione del SIC óSORGENTI E ALTA VALLE DEL FIUME FORTORE" ñ PROVVEDIMENTI

DD n.8 del 26/04/2011 A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile ñ Direttiva comunitaria 92/43/CEE óHABITATô ñ Piano di Gestione del Parco urbano e della zona di protezione speciale óFIUME IRNOô codice IT 8050056 - PROVVEDIMENTI

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 30 del Reg. Ce 1305/2013

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Sono ammissibili all'aiuto i terreni di cui all'articolo 4 comma h) del Reg. UE 1307/2013 localizzati nei siti della rete natura 2000 dove è presente l'habitat prioritario 6210 per una superficie agricola minima, destinata a colture permanenti, di 1 Ha
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento ad aziende condotte da giovani agricoltori.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie per compensare lo svantaggio derivante dalla tutela dell'habitat prioritario, secondo i vincoli disposti dagli enti gestori dei siti interessati

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento UE 1307/2013.

I pagamenti compensativi previsti alla presente sottomisura sono cumulabili con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'art. 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità nella localizzazione delle superfici oggetto di impegno
- rischio di doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Localizzazione dell'azienda in aree delimitate dalla rete Natura 2000 ricorrendo al SIAN
- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda.
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. CE 1307/2013

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure - reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di

assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi dovrebbero includere i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per la DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo ed esistenza dei programmi di misure previsti dai piani di gestione dei bacini idrografici

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la direttiva 2000/60/CE,] utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

--

8.2.12.3.4. 12.2.1 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.12.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento intende compensare gli svantaggi, determinati dai vincoli e dagli obblighi previsti dai piani di gestione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione ai gestori delle aree forestali di una indennità che compensi i maggiori costi ed i minori redditi causati dal rispetto dei vincoli e degli obblighi stessi.

Il mancato reddito ed i maggiori costi sono causati sia dal minore prelievo di massa legnosa rispetto alle previsioni della legge forestale regionale (L.R. 11/96) sia da obblighi che limitano nei modi e/o nei tempi le ordinarie attività selvicolturali.

Il beneficiario assume l'impegno di rispettare le regole di condizionalità di cui all'art. 94 e all'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni..

8.2.12.3.4.2. Tipo di sostegno

Premio annuale forfettario per ettaro di superficie forestale che ricade nella Aree Natura 2000 per una durata massima di cinque anni.

8.2.12.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147 CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica

DM 17ottobre 2007 criteri minimi uniformi per la definizione di misure e di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)

Legge Regionale del 7 maggio 1996 n. 11 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.4.4. Beneficiari

- proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali

- loro associazioni

8.2.12.3.4.5. Costi ammissibili

Si tratta di un pagamento a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili.

8.2.12.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Leggittima conduzione dell'area forestale;

Piano di gestione forestale (piano di coltura, piano di coltura e conservazione);

Superficie forestale ricadente in siti Area Natura 2000 dotati di piano di gestione;

Superficie forestale minima: 0,5 ha.

8.2.12.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

- Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da giovani imprenditori agricoli, da donne e da agricoltori in attività definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013;
- Adesione a sistemi di certificazione forestale/ambientale;
- Adesione ad altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale.

8.2.12.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, è pari al massimo a 500 € annui per ettaro di superficie forestale.

8.2.12.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R5 - Impegni difficili da verificare e / o controllare;

R8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento;

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.12.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M 5 ñ Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici;

M 8 ñ L'Amministrazione di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

M 9 ñ L'Amministrazione di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura (sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Amministrazione di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi dovrebbero includere i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Gli standard minimi di gestione forestale (baseline) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli

impegni, e per la quantificazione dei pagamenti, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, costituiranno in fase di istruttoria la base di riferimento per le successive valutazioni.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Le restrizioni/svantaggi sono rilevabili dagli specifici piani di gestione/ misure di conservazione, ma in termini generali sono riconducibili al seguente elenco di voci:

- predisposizione di misure di pianificazione antincendio;
- interventi boschivi con criteri selvicolturali ósistemiciô (o ónaturalisticiô);
- conservazione, nei casi in cui è possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona;
- mantenimento di radure;
- mantenimento di alberi vetusti;
- introduzione di specie alloctone;
- raccolta regolamentata di funghi e tartufi.

Pertanto, conseguenti limitazioni alla gestione selvicolturale ordinaria sono rilevabili, ad esempio, nei boschi cedui con löallungamento del turno del ceduo rispetto al turno minimo definito dalla norma regionale (allegato C alla LR 11/96), con löaumento del numero di matricine da riservare al taglio rispetto alle indicazioni della L.R. 11/96, con la riduzione dell'estensione della superficie delle tagliate, ecc.

Nei boschi ad alto fusto, invece, con i prelievi legnosi inferiori al saggio annuo di accrescimento del soprassuolo e per tutti i tipi di bosco, con il rilascio di alberi monumentali, di alberi habitat che contengano cavità e rifugi per animali e di legno morto sia di alberi in piedi che sul pavimento della foresta. Ulteriori limitazioni sono riconducibili, ad esempio, con il ricorso a sistemi di esbosco alternativi all'impiego di mezzi meccanici, con löattività dei cantieri forestali condotte al di fuori del periodo di massima attività riproduttiva della fauna vertebrata e invertebrata.

Per quanto riguarda gli imboschimenti, löutilizzo di specie autoctone o di provenienza locale, le lavorazioni del suolo in epoche al di fuori del periodo riproduttivo e il ricorso a tecniche colturali a basso impatto rappresentano le principali limitazioni alla gestione ordinaria.

Vanno citati infine, gli obblighi correlati alla particolare tutela di habitat specifici quali le piante di abete bianco, sia adulte che di rinnovazione, in boschi di faggio-abete e le piante di tasso, sia adulte che di rinnovazione.

Per la DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo ed esistenza dei programmi di misure previsti dai piani di gestione dei bacini idrografici

Si rimanda alla analoga sezione in calce alla misura

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Si rimanda alla analoga sezione in calce alla misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la direttiva 2000/60/CE,] utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Ai fini del calcolo dell'entità del premio da potersi riconoscere nelle aree forestali assoggettate ai vincoli contenuti nei piani di gestione Natura 2000 si è tenuto conto del modo in cui i diversi obblighi / vincoli condizionano l'ordinaria gestione selvicolturale, in funzione della tipologia, della specie, del tipo di governo. Sono internalizzati nel pagamento i costi di transazione nel limite del 20%.(includono spese tecniche per la predisposizione e presentazione dei progetti). In particolare, per il calcolo del pagamento, sono stati considerati i minori ricavi conseguenti:

- a) l'aumento della massa legnosa da rilasciarsi a dote del bosco in sede di taglio intercalare o di fine turno, che a parità di condizioni di esecuzione dell'intervento, si traduce in un minor ricavo per unità di superficie;
- b) le variazioni dei ricavi annui legati a redditi non da produzioni legnose.

Per i costi si è tenuto conto delle seguenti voci:

- a) aumento dei costi in cui incorre l'impresa di produzione allorché deve adempiere alla procedura di valutazione d'incidenza;
- b) obbligo all'uso di specifiche tecniche ed organizzazioni di cantiere per l'esecuzione dell'intervento di utilizzazione del soprassuolo;
- c) vincoli di gestione a cui l'impresa di produzione deve adempiere annualmente per la conservazione ad un livello soddisfacente dell'habitat.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC

Si rimanda alla analoga sezione in calce alla misura

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

Si rimanda alla analoga sezione in calce alla misura

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi dovrebbero includere i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013 modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e somme recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della DGR n. 100 del 2012.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Rilascio di almeno il 5% della SAU aziendale per coltura a perdere a tutela della fauna selvatica

Pratica del pascolamento e degli sfalci nei terreni di cui all'articolo 4 comma h) del Reg. UE 1307/2013 secondo i vincoli disposti dagli enti gestori dei siti

Per la DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo ed esistenza dei programmi di misure previsti dai piani di gestione dei bacini idrografici

Non attivata

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Atti regionali di individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto "Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell'ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto "Attuazione Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" Segnalazione nell'ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale";
- D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto "Attuazione Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" Segnalazione nell'ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale";
- D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto "Attuazione Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" segnalazione nell'ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale "Boschi e sorgenti della Baronia";
- D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto "Attuazione Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" - Segnalazione Zona di Protezione Speciale "Le Mortine";
- D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto "Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania - Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC";
- D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto "Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale";
- Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell'Assessore pro-tempore.
- DGR n. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.
- DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto "Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" Segnalazione Zona di Protezione Speciale "Invaso del Fiume Tammaro" (BN) con allegati
- DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto "Rimodulazione della perimetrazione della Zona di

Protezione Speciale óMonti Picentiniô.

L'elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 157 del 09.07.2009

Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la direttiva 2000/60/CE,] utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Il pagamento compensativo per le tipologie di intervento 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 sarà valutato in relazione ai vincoli specifici a cui devono sottostare le aree che rientrano nella rete Natura 2000. Esso è stato valutato nella misura del 20%, per le operazioni 12.1.1 e 12.1.2, del pagamento compensativo riconoscibile per la tipologia di produzione e la localizzazione territoriale della superficie agraria, connessa a quella della superficie a perdere, come valutato per la tipologia di intervento 10.1.1 o la misura 11 a seconda se la superficie principale rispetta gli impegni previsti per la produzione integrata o biologica. Nel caso della tipologia di intervento 12.1.3 tale valutazione è stata commisurata al pagamento compensativo riconoscibile per la tipologia di intervento 10.1.2 azione 10.1.2.2.

Per quanto attiene la valutazione del pagamento compensativo da riconoscere per le superfici destinate a colture a perdere si fa riferimento:

1. All'aggravio costi per i maggiori oneri derivanti dall'impegno sono dovuti sostanzialmente alla spesa aggiuntiva per la semina della coltura a perdere. Il costo delle operazioni di semina delle colture a perdere è stato stimato facendo riferimento ai costi di produzione della regione Campania, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006 indicizzati al 2014, per le lavorazioni dei terreni
2. Al mancato guadagno per la quantificazione del mancato guadagno, è stata considerata la perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione di della coltura presente sulla superficie connessa alla superficie a perdere. Il mancato reddito è stato stimato pari all'80% del reddito lordo della coltura del tabacco in quanto, oltre alla perdita di ricavi che si registra sostituendo le colture esistenti con quelle a perdere, si è tenuto conto anche di un risparmio di manodopera e di utilizzo delle macchine.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC

Non attivata

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

Piani di gestione approvati

Decreto Dirigenziale 2 del 21 febbraio 2011 dell'Area Generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania:

SIC óMonte Sottanoô (Cod.IT8050050);

SIC Monte della Stellaô (Cod.IT8050025);

SIC óMonte Bulgheriaô (Cod.IT8050023);

SIC óPareti rocciose di Cala del Cefaloô (Cod.IT8050038);

SIC óPineta di S. Iconioô (IT8050039);

SIC óStazione a Genista cilentana di Asceaô (IT8050042);

SIC óMontagne di Casalbuonoô (IT8050022);

Z PS óCosta tra Marina di Camerota e Policastro Bussentinoô (IT8050047)

SIC óRupi costiere della Costa degli Infreschi e della Massetaô (IT8050040)

SIC óFascia interna di Costa degli Infreschi e della Massetaô (IT8050011);

ZPS óMonti Soprano Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitanoô (IT8050053)

SIC óMonte Soprano e Monte Vesoleô (IT8050031);

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale óParco Marino di Punta degli Infreschiô (IT8050037);

Sito di Importanza Comunitaria óMonte Sacro e dintorniô (IT8050030);

Zona di Protezione Speciale óMonte Cervati e dintorniô (IT8050046)

SIC óBalze di Teggianoô (IT8050006),

SIC óMonte Motolaô (IT8050028),

SIC óMonte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurinoô (IT8050024);

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale óParco Marino di S. Maria di Castellabateô (IT8050036);

ZPS óCosta tra Punta Tresino e le Ripe Rosseô (IT8050048)

SIC óMonte Tresino e dintorniô (IT8050032),

SIC Monte Licosa e dintorniô (IT80500826)

SIC Isola di Licosaô (IT8050017);

SIC óMonti Alburniô(IT8050033)

ZPSpeciale óAlburniô (IT805055);

SIC óAlta Valle del Fiume Bussentoô(IT8050001),

SIC óAlta Valle del Fiume Calore Lucano Salernitanoô(IT8050002),

SIC óBassocorso del Fiume Bussentoô(IT8050007),

SIC óFiume Mingardoô(IT8050013)

SIC óFiume Alentoô(IT8050012),óGrotta di Morigeratiô(IT8050016);

SICôGrotta di Morigeratiô (IT8050016)

Decreto Dirigenziale 3 del 9 marzo 2011 dell'œx Area Generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania:

SIC óSorgenti e Alta Valle del Fiume Fortoreô (IT8020010)

Decreto Dirigenziale 8 del 26 aprile 2011 dell'œx Area Generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania:

Piano di gestione del parco e della zona Speciale di ProtezioneôFiume Irnoô (IT8050056)

Parco Nazionale del Vesuvio nota prot. n. 3318 del 29.05.2013 Attestazione del Parco Nazionale del Vesuvio che il Piano del Parco assume valenza di piano di gestione dei siti Natura 2000 situati nel territorio del Parco- **Delibera Commissariale n. 13 del 5 maggio 2014- Approvazione definitiva del regolamento Piano del Parco**

SIC óVesuvioô (IT 8030036)

SIC óMonte Sommaô (IT8030021)

ZPS óVesuvio e Monte Sommaô (8030037)

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 ñ Art._31

Regolamento delegato (UE) n.807/2014

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie.

In particolare la misura è attivata nelle zone di montagna, nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone di montagna e nelle altre zone soggette a vincoli specifici, così come indicato all'art. 32, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è finalizzata a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dai vincoli cui è soggetta la produzione nelle zone interessate

Le indennità, calcolate per comparazione delle aree svantaggiate rispetto a quelle non soggette ad alcun svantaggio, finanziano un aiuto diretto al reddito degli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola finalizzato a:

- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico
- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere vitali le comunità rurali presenti sul territorio

Fino all'applicazione della nuova delimitazione, la misura si applica alle seguenti zone:

- Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.1)
- Territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2)
- Territorio regionale con altri svantaggi specifici ai sensi dell'art. 3, par. 5 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2)

In caso di territori non rientranti nella nuova delimitazione nel corso del periodo di riferimento del presente programma, si farà riferimento a quanto disposto al paragrafo 5, art. 31 del Reg. (UE) 1305/2013

La misura contribuisce per tutte le sottomisure attivate al soddisfacimento dei fabbisogni individuati

nell'analisi swot ai codici:

F21 tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche

F26 salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e da dissesto idrogeologico

Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa per tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali.

Favorire la permanenza della attività agricola in aree già caratterizzate da tempo da un progressivo invecchiamento della popolazione dovuta ad una mancanza di opportunità per le giovani generazioni, accentuata ulteriormente dall'impoverimento demografico a cui si sta assistendo negli ultimi anni, contribuisce a salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali e prevenire fenomeni di perdita dei suoli da erosione e dissesto idrogeologico

La misura contribuisce principalmente al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 punto 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura, con particolare riguardo alla prevenzione dell'erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi (4c).

L'erogazione di un premio alle aziende che si impegnano a mantenere l'attività agricola favorisce la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e dell'assetto paesaggistico (4 a) e alla migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi (4b).

Contribuisce inoltre alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale (Ob. 6, punto b), così come nell'ambito del fabbisogno di prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico, garantisce un sostegno alla gestione dei rischi aziendali (3b)

Il permanere delle attività agricole in territori svantaggiati limita il fenomeno della urbanizzazione e della impermeabilizzazione dei suoli agricoli, che vengono così sottratti alla vitalità e integrità dei paesaggi rurali.

La fertilità di un suolo è il risultato di processi lunghi e articolati, il cui equilibrio è facilmente alterabile e difficilmente ricostruibile. Le operazioni connesse allo svoglimento delle attività agricole contribuiscono, tra l'altro, allo stoccaggio del carbonio essenziale nell'attività di fotosintesi delle piante in accrescimento.

La misura, sostenendo il permanere della attività agricola in aree caratterizzate da un progressivo abbandono, contribuisce agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori regionali definiti montani per i minori redditi e i maggiori costi di produzione legati alle caratteristiche geomorfologiche del territorio (elevate pendenze, profili scarsi e spesso con rocce affioranti, ridotte possibilità di irrigazione) a cui quasi sempre si associano carenze strutturali e infrastrutturali che rendono ancora più ampio il divario economico tra le aziende localizzate in pianura e quelle posizionate nelle aree prive di vincoli. I fabbisogni pertinenti sono F21, F26 ed F27. La tipologia di

intervento è la seguente:

Tipologia di intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

La sottomisura tende, favorendo la presenza dell'attività agricola con le indennità che prevede, a ripristinare e valorizzare quegli ecosistemi connessi all'agricoltura che possano garantire il mantenimento e la salvaguardia di ambienti naturali che, qualora abbandonati e non curati, sono facilmente sottoposti a rischio di erosioni e dissesti idrogeologici. I fabbisogni soddisfatti sono F21, F26 ed F27. La tipologia di intervento attivata è:

Tipologia di intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura 13.3: Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

La sottomisura, che soddisfa i fabbisogni F21, F26 ed F27, è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori regionali soggetti a vincoli specifici in cui sono necessari interventi sul territorio atti a conservare o migliorare l'ambiente naturale, la salvaguardia dello spazio rurale, il mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. L'unica tipologia di intervento attivata è la seguente:

- Tipologia di intervento 13.3.1 **Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici**

8.2.13.3. *Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.13.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 13.1 prevede l'erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende situate in zone montane al fine di garantirne il mantenimento in tali aree al fine di ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura, con particolare riguardo alla prevenzione dell'erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi

geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio. Tali condizioni, connesse all'abbandono delle attività agricole, rappresentano fattori prioritari di dissesto idrogeologico e di sviluppo degli incendi boschivi.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall'ordinamento produttivo aziendale ma è modulato in base alle dimensioni delle aziende aderenti al pagamento.

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il riconoscimento dell'indennità per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013
- Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.1 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell'Ob. 4, punto c) dell'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva CEE 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da definire.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola minima di 0,5 Ha in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3

della direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle zone. Per l'erogazione della presente indennità l'attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.

2. possedere il requisito di agricoltore in attività così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013
3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per incentivare il ricambio generazionale assegnando una priorità di aiuto alle aziende condotte da giovani agricoltori

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non potrà superare il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, modulato tra diverse classi di ampiezza aziendale

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l'allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 sia per le sottomisure 13.2 e 13.3, la riduzione prevista si calcola sull'intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

Le indennità a superficie previste dalla sottomisura 13.1 non sono cumulabili con le misure a superficie attivate nel settore forestale sulle superfici agricole.

Sono cumulabili con le altre indennità previste all'articolo 30 del Reg. UE 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'articolo 17 del Reg. UE 1305/13.

È da tener presente che non sono compatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 misura 10 sottomisura 1 intervento 1 (produzione integrata) con quelli di cui all'articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni derivanti dalla localizzazione dell'azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree prive di svantaggi.

Le analisi per evidenziare gli svantaggi cui vanno incontro le aziende nelle aree montane utilizzeranno in prevalenza le informazioni provenienti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA).

In particolare saranno valutati gli effetti sugli indicatori economici aziendali del rapporto costi/ricavi e dei suoi cambiamenti passando dalle aree ritenute non svantaggiate a quelle con svantaggi e fra le diverse classi di ampiezza aziendale.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.13.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 13.2 tende, favorendo la presenza dell'attività agricola con le indennità che prevede, a ripristinare e valorizzare quegli ecosistemi connessi all'agricoltura che possano garantire il mantenimento e la salvaguardia di ambienti naturali che, qualora abbandonati e non curati, sono facilmente sottoposti a rischio di erosioni e dissesti idrogeologici.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio.

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il riconoscimento all'indennità per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013
- Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.2 prevede l'erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende situate in zone soggette a vincoli naturali al fine di garantirne il mantenimento in tali aree al fine di ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura, con particolare riguardo alla prevenzione dell'erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio. Tali condizioni, connesse all'abbandono delle attività agricole, rappresentano fattori prioritari di dissesto idrogeologico e di sviluppo degli incendi boschivi.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall'ordinamento produttivo aziendale ma è modulato in base alle dimensioni delle aziende aderenti al pagamento.

La sottomisura 13.2 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell'Ob. 4, punti c) dell'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva CEE 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da definire.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. di coltivare una superficie agricola minima di 0,5 Ha in altre aree soggette a vincoli naturali specifici, ai sensi dell'art. 3 par. 4 della Direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle zone. Per l'erogazione della presente indennità l'attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.
2. possedere il requisito di agricoltore in attività così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013
3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l'importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica solo

alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l'allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.2 sia per le sottomisure 13.1 e 13.3, la riduzione prevista si calcola sull'intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Le indennità a superficie previste alla sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste all'articolo 30 del reg. Ce 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.

È da tener presente che non sono compatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 misura 10 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all'articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni derivanti dalla localizzazione dell'azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree non soggette ad alcun vincolo naturale.

Il calcolo dell'indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione

dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.13.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori regionali soggetti a vincoli specifici in cui sono necessari interventi sul territorio atti a conservare o migliorare l'ambiente naturale, la salvaguardia dello spazio rurale, il mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il riconoscimento all'indennità per tutto il periodo della presente programmazione
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013
- Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.3 prevede l'erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende situate in zone con vincoli specifici al fine di garantirne il mantenimento in tali aree in cui sono necessari interventi sul territorio atti a conservare o migliorare l'ambiente naturale, la salvaguardia dello spazio rurale, il mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree in cui tali vincoli specifici comportano gravi rischi di spopolamento e di abbandono del territorio.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall'ordinamento produttivo aziendale.

La sottomisura 13.3 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell'Ob. 4, punto c) dell'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli agricoltori in attività per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da definire.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola minima di 0,2 Ha in aree con vincoli specifici, ai sensi dell'art. 3 par. 5 della Direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle zone. Per l'erogazione della presente indennità l'attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.
2. possedere il requisito di agricoltore in attività così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013
3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l'importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l'allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.3 sia per le sottomisure 13.1 e 13.2, la riduzione prevista si calcola sull'intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le indennità a superficie previste alla sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste all'articolo 30 del reg. Ce 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.

È da tener presente che non sono compatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 misura 10 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all'articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni derivanti dalla localizzazione dell'azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree non soggette ad alcun vincolo specifico.

Il calcolo dell'indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.13.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi derivanti dall'attuazione della misura riguardano:

• Il mancato proseguimento dell'attività agricola nella Zona svantaggiata ammissibile rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;

• Il mancato rispetto dei requisiti di condizionalità di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

• Per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

- Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale è stata calcolata la degressività delle indennità

Le indennità sono ridotte del 50% al di sopra di una soglia minima di 50 ettari; tali riduzioni si applicano solo alle superfici eccedenti la soglia minima indicata.

Nel caso di aziende con superfici ricadenti in più tipologie di svantaggio, la soglia dei 50 ettari si calcola sull'intera superficie aziendale ricadente in aree svantaggiate

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

- Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

- Descrizione dell'applicazione del metodo per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, compresi la descrizione la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuali (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diversi dalle zone montane

Fino all'applicazione della nuova delimitazione, la misura si applica nelle seguenti zone:

- Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.1)
- Territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2)
- Territorio regionale con altri svantaggi specifici ai sensi dell'art. 3, par. 5 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2)

Dalla data di completamento della nuova delimitazione, si farà riferimento a quanto disposto al paragrafo 5, art. 31 del Reg. (UE) 1305/2013;

Ai beneficiari le cui aziende non ricadranno più in aree precedentemente definite svantaggiate verranno erogate indennità decrescenti per un periodo massimo di quattro anni a far data dalla nuova delimitazione.

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.14. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 33 Benessere degli animali

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 10 Benessere degli animali

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Art. 9 Conversione di unità e Art. 10 Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di incoraggiare gli agricoltori ad applicare negli allevamenti condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare una gestione agricola rispondente a criteri ben maggiori e restrittivi rispetto alle normative nazionali vigenti e agli stessi vincoli di condizionalità.

L'applicazione di metodiche di allevamento finalizzate ad assicurare migliori condizioni di benessere dei soggetti allevati contribuisce a determinare una qualità dei prodotti di origine animale superiore alle norme commerciali correnti sia in termini di benessere degli stessi animali in allevamento che di tutela ambientale ponendosi come elemento catalizzatore per lo sviluppo rurale in ordine alla diffusione ed implementazione di sistemi di produzione qualitativamente superiori e ambientalmente sostenibili.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli.

L'implementazione della misura è collegata al fabbisogno F12 Sviluppare sistemi volontari di certificazione (prodotto, processo, origine) e la quantità delle produzioni agroalimentari e forestali che è strettamente connesso alle mutate esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti alle produzioni con determinati requisiti di qualità (origine, metodo di produzione, sostenibilità ambientale, fattori etici, elevati standard di benessere degli animali, ecc.).

La misura è collegata, altresì, al fabbisogno F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agricole, agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio.

L'intensificazione dei processi agricoli è riconosciuta come concausa dell'aumento, in atmosfera, delle concentrazioni di gas climalteranti. I dati dell'Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera rilevano, dal 1990, un aumento delle emissioni inquinanti di origine agricola, dovuto soprattutto alle emissioni di metano delle defezioni enteriche da allevamenti bovini e bufalini, che nel 2010 hanno raggiunto il 76% del totale delle emissioni metanogene in agricoltura. A ciò va aggiunta la gestione delle defezioni animali che incide per il 17,2%.

Altre fonti di emissioni, ma anche di assorbimenti (CO₂, CH₄, N₂O) da suoli agricoli sono pari a 1.123,5 migliaia di tonn. di CO₂ equivalente. Tuttavia, sono ancora diffuse pratiche colturali intensive che

producono impatti negativi sulla struttura del suolo e sulla sostanza organica.

Pertanto, si ritiene necessario avviare e sostenere interventi che inducano, in modo diretto o indiretto, ad un processo di mitigazione di queste emissioni, ed azioni di razionalizzazione dei mezzi tecnici o tecniche colturali conservative, cui va affiancato un processo di gestione sostenibile dei reflui zootecnici.

Assicurare agli animali allevati condizioni di benessere che vadano oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione (CGO) e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento degli spazi disponibili ed all'estensivizzazione delle pratiche di allevamento, contribuisce anche alla riduzione dei gas climalteranti.

La misura contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 3 dell'Unione in materia di sviluppo rurale Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.

In particolare contribuisce a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità e la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli (aspetto contemplato nella focus area 3A).

La misura contribuisce, altresì, agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 5 dell'Unione in materia di sviluppo rurale incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

In particolare contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (aspetto contemplato nella focus area 5D).

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale quali l'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi favorendo il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agricolo.

La misura è articolata nella sola sottomisura 14 Pagamento per il benessere degli animali la cui tipologia di intervento ammessa al sostegno è prioritariamente collegata alla focus area 3A.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che, unitamente a quelli delle OPZ regionali, sono definiti **requisiti minimi**.

I richiamati requisiti obbligatori sono, in particolare, i seguenti Atti della Condizionalità:

- CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce ad assicurare, a vario titolo, le cosiddette cinque libertà di cui l'animale, nell'allevamento ai fini produttivi, deve godere e cioè:

- 1) libertà dalla fame e dalla sete
- 2) libertà dal disagio termico e fisico
- 3) libertà dal dolore e dalle malattie
- 4) libertà di esprimere i propri modelli comportamentali naturali
- 5) libertà dalla paura e dallo stress

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale. I pagamenti previsti dalla misura sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 10 *Pagamenti agro-climatico-ambientali* (art. 28 del reg. UE 1305/2013).

La sottomisura/tipologia di intervento trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli e si articola negli interventi di seguito indicati:

1. Aumento degli spazi disponibili
2. Prolungamento del periodo di permanenza dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
3. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
4. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti;
5. Miglioramento delle condizioni di allevamento della specie bufalina favorendo modelli naturali di comportamento;
6. Utilizzo di pratiche o farmaci in allevamento per mitigare la sofferenza arrecata agli animali sottoposti a mutilazioni o castrazioni.

Intervento 1) Aumento degli spazi disponibili

Il presente intervento è finalizzato ad assicurare negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione (CGO) e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti.

Il presente intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. b), c) e d) del regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

Di seguito si riportano i requisiti minimi nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questo intervento non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del reg. 1305/2013).

1.1 Bovini da carne e 1.2 Bufalini da carne

Requisiti minimi

Il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*, prevede relativamente allo spazio minimo/capo:

- 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
- 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
- 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg

Le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) prevedono in Campania una superficie disponibile per capo oltre i sei mesi di 3 mq negli allevamenti bovini e di 4 mq negli allevamenti bufalini. Per i capi adulti bovini, invece, la superficie coperta per capo è di 7 mq. Non sono previsti spazi esterni per limitare l'attività motoria degli animali e favorire l'incremento ponderale medio giornaliero dei soggetti allevati.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera degli animali ed una superficie disponibile coperta (intervento 1.1.a) e/o esterna (intervento 1.1.b) almeno pari ai valori indicati nelle due tabelle "Aumento degli spazi disponibili - bovini da carne" e "Aumento degli spazi disponibili - bufalini da carne" riportate alla fine della presente sezione.

1.3 Bovini da latte e 1.4 Bufalini da latte

Requisiti minimi

Per i soggetti inferiori a 24 mesi valgono gli stessi valori indicati per gli allevamenti da carne.

Le OPZ in Campania prevedono una superficie disponibile coperta per capo, per i bovini, pari a 7 mq sia per gli spazi interni che per quelli esterni. Per quanto concerne i capi bufalini, invece, prevedono una superficie disponibile coperta pari a 8 mq per capo e ed una superficie disponibile esterna pari a 10 mq per capo.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare negli allevamenti bovini e bufalini una superficie disponibile coperta almeno pari a:

- 8 mq/capo per i bovini adulti
- 10 mq/capo per i bufalini adulti

Per quanto riguarda gli spazi esterni deve essere assicurata una superficie almeno superiore del 50 % rispetto a quella coperta per gli allevamenti bovini e almeno del 100 % rispetto a quella coperta per gli allevamenti bufalini e, quindi, rispettivamente di 10,5 mq/capo per gli allevamenti bovini e 20 mq/capo per gli allevamenti bufalini.

Per le categorie diverse dai capi adulti devono essere assicurati al coperto gli stessi spazi declinati per gli allevamenti da carne mentre all'esterno gli spazi devono essere superiori del 50 % per gli allevamenti bovini

e del 100 % per gli allevamenti bufalini.

Nella tabella "*Aumento degli spazi disponibili - bovini e bufalini da latte*", posta alla fine della presente sezione, si riportano i richiamati valori suddivisi per tipologia di allevamento sia per quanto riguarda i bovini che i bufalini.

1.5 Suini

Requisiti minimi

Il D.lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 *Attuazione della direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini* prevede che le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo siano almeno di:

- 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg;
- 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg;
- 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
- 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg;
- 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg;
- 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg;
- 1 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 Kg
- 2,25 mq/capo per le scrofe
- 1,64 mq/capo per le scrofe fecondate
- 6,00 mq/capo per il verro
- 10 mq/capo se il recinto dove è sistemato il verro è utilizzato per l'accoppiamento

Non sono previsti spazi esterni.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare per le tipologie di allevamento *Allevamento a ciclo aperto da riproduzione* (intervento 1.5.a), *Allevamento a ciclo aperto da ingrasso* (intervento 1.5.b) e *Allevamento a ciclo chiuso* (intervento 1.5.c) gli spazi indicati nella tabella "*Aumento degli spazi disponibili - suini*" riportata alla fine della presente sezione.

Per quanto riguarda *l'Allevamento estensivo all'aperto di tipo semibrado* (intervento 1.5.d) l'allevatore deve assicurare gli spazi di seguito indicati:

- 600 mq/capo per le scrofe in gestazione
- 450 mq/capo per le scrofe in allattamento con nidiata fino a 28 giorni
- 30 mq/capo per i suini in svezzamento fino al peso di 25 kg
- 120 mq/capo per i suini all'ingrasso da 25 a 135 kg

Deve essere, inoltre, garantita la presenza di recinzioni e strutture mobili per l'alloggio dei suini in ciascuna fase di allevamento del ciclo ivi compreso le attrezzature idonee per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali.

1.6 Galline ovaiole e 1.7 Polli da carne

Requisiti minimi

Il Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne* prevedono:

- 1.111 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 9 capi/mq
- 33 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare:

- 1.666 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 6 capi a mq
- 22 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra

Intervento 2) Prolungamento del periodo di permanenza dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Il presente intervento è finalizzato a mitigare il turbamento dei soggetti allevati nelle aziende bufaline da latte attraverso il prolungamento delle cure parentali ai vitelli dopo la fase colostrale.

L'intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie.

Requisiti minimi

Non è previsto alcun obbligo di legge. Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per almeno 7 giorni.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di cure parentali e di allattamento per un periodo di almeno 60 giorni dalla nascita.

Intervento 3 Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

Il presente intervento ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di un Piano Volontario di Profilassi Diretta (PVPD), approvato dalla competente autorità sanitaria regionale.

Il presente intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline.

Requisiti minimi

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) nonché gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e s.m.i.

Le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono:

- gli interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono abitualmente attuati in maniera episodica, e non derivante da una valutazione dei rischi cui le aziende sono esposte;
- negli allevamenti le aree destinate ad ospitare capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte non sono separate dalle altre aree di stabulazione e le loro dimensioni non sono correlate alla consistenza dell'allevamento;
- gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati in maniera episodica, ed abitualmente solo a seguito di eventuali malfunzionamenti;
- la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche sono effettuate ad intervalli di tempo più ampi (non meno di quindici giorni), mentre gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuati in maniera episodica;
- non essendoci un obbligo di legge tale pratica non è abitualmente attuata;
- tali accertamenti vengono effettuati solo in presenza di patologie conclamate.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti quanto previsto dal Piano Volontario di Profilassi Diretta (PVPD) approvato dalla competente Autorità sanitaria regionale ed al quale devono aderire presentando apposita istanza. In tale piano sono indicati gli adempimenti aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria previsti *ex lege* per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani. I richiamati adempimenti sono quelli di seguito elencati:

- previa pulizia dei locali, ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti, secondo quanto previsto dal PVPD
- isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque che hanno abortito e sono in attesa di diagnosi eziologica temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;
- almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura e l'eventuale ricambio delle guaine (ad es. tettarelle) per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;
- almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;
- impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nel locale di isolamento) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
- accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza semestrale secondo quanto previsto dal PVPD;

- segnalazione ai competenti servizi sanitari di tutte le casistiche cliniche previste dal PVPD.

Intervento 4) Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti

Il presente intervento intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando la manutenzione periodica degli impianti di mungitura ed una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie (quali mastiti e parassitosi).

L'intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.

Requisiti minimi

Le OPZ prevedono una manutenzione agli impianti di mungitura effettuata in maniera saltuaria e non sistematica. Per quanto concerne, invece, il controllo delle parassitosi in assenza di disposizioni dell'Unione e nazionali in ordine alla loro obbligatorietà le stesse non sono quasi mai effettuate.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare la manutenzione degli impianti di mungitura con cadenza periodica (almeno due volte all'anno) ivi compresa l'eventuale sostituzione delle parti in gomma (intervento 1.4.a) nonché l'effettuazione di su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti, entrambi a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro (intervento 1.4.b).

Intervento 5. Miglioramento delle condizioni di allevamento della specie bufalina favorendo modelli naturali di comportamento

Il presente intervento si pone l'obiettivo di favorire modelli naturali di comportamento delle bufale con particolare riferimento alle aziende da latte. La specie bufalina predilige ambienti umidi quali i ristagni idrici formati dalle acque piovane o di allevamento. La permanenza in tali condizioni è perseguita dall'animale per assecondare il proprio istinto comportamentale teso ad assicurare una mitigazione della temperatura corporea nei periodi estivi e comunque di forte calura, attesa la scarsa presenza sulla superficie corporea di ghiandole sudoripare e di un eccesso di ghiandole sebacee.

L'intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie.

Requisiti minimi

Le OPZ regionali non prevedono un'adeguata permanenza in ambienti conformi alle specifiche esigenze naturali della specie.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare il soddisfacimento di tale istinto naturale della specie attraverso l'uso di vasche di immersione oppure di sistemi di raffrescamento (doccette a bassa pressione). Nel caso delle vasche gli allevatori devono assicurare un dimensionamento delle stesse almeno pari ad 1 metro cubo/UBA con un adeguato ricambio di acqua (almeno 1 m³/ogni 48 ore oppure utilizzando impianti di riciclo idrico).

Nel caso di impianti di raffrescamento, invece, gli allevatori devono garantire una idonea portata idrica delle doccette (almeno 250 litri/die/UBA).

Intervento 6. Utilizzo di pratiche o farmaci in allevamento per mitigare la sofferenza arrecata agli animali sottoposti a mutilazioni o castrazioni

Il presente intervento si pone l'obiettivo di utilizzare farmaci veterinari per alleviare le sofferenze arrecate agli animali negli allevamenti intensivi nei casi in cui alcune pratiche, quali la castrazione o la mutilazione di alcune parti del corpo, si rendono necessarie per finalità tecniche o commerciali.

L'intervento introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare nel favorire l'uso di pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui la mutilazione/castrazione degli animali è necessaria.

Requisiti minimi

Le OPZ adottate nel territorio regionale negli allevamenti suinicoli intensivi prevedono che venga effettuata sui suinetti nella loro prima settimana di vita il mozzamento della coda, la castrazione (nel caso dei maschi) e la troncatura o levigatura dei denti. Tali pratiche sono effettuate quasi sistematicamente senza tener conto della sofferenza arrecata agli animali.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare, nel caso di ricorso a pratiche quali la castrazione o la mutilazione di alcune parti del corpo, l'utilizzo di farmaci veterinari (analgesici, anestetici ed antinfiammatori) per lenire le sofferenze arrecate ai soggetti in allevamento.

Intervento 1 - Aumento degli spazi disponibili - BOVINI DA CARNE			
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	REQUISITI MINIMI	FONTE	IMPEGNO AGGIUNTIVO
Linea vacca-vitello	Spazi al coperto		Spazi al coperto (a)
	1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	CGO	1,65 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
	1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	CGO	1,87 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
	1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	CGO	1,98 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
	7 mq per i capi adulti (fattrici)	OPZ	8 mq per i capi adulti (fattrici)
	Spazi esterni		Spazi esterni (b)
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	almeno pari alla superficie coperta
Baby beef	Spazi al coperto		Spazi al coperto (a)
	1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	CGO	1,65 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
	1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	CGO	1,87 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
	1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	CGO	1,98 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
	Spazi esterni		Spazi esterni (b)
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	almeno pari alla superficie coperta
Vitellone tardivo	Spazi al coperto		Spazi al coperto (a)
	3 mq per ogni capo oltre i 6 mesi	OPZ	3,30 mq per ogni capo oltre i 6 mesi
	Spazi esterni		Spazi esterni (b)
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	almeno pari alla superficie coperta

14.1

Intervento 1 - Aumento degli spazi disponibili - BUFALINI DA CARNE			
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	REQUISITI MINIMI	FONTE	IMPEGNO AGGIUNTIVO
Baby beef	Spazi al coperto		Spazi al coperto (a)
	1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	CGO	1,65 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
	1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	CGO	1,87 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
	1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	CGO	1,98 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
	Spazi esterni		Spazi esterni (b)
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	almeno pari alla superficie coperta

14.2

Intervento 1 - Aumento degli spazi disponibili - BOVINI E BUFALINI DA LATTE			
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	REQUISITI MINIMI	FONTE	IMPEGNO AGGIUNTIVO
Bovini da latte	Spazi al coperto		Spazi al coperto
	1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	CGO	1,65 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
	1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	CGO	1,87 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
	1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	CGO	1,98 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
	7 mq per i capi adulti	OPZ	8 mq per i capi adulti
	Spazi esterni		Spazi esterni
	7 mq per i capi adulti	OPZ	10,5 mq per i capi adulti
Bufalini da latte	Spazi al coperto		Spazi al coperto
	1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	CGO	1,65 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
	1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	CGO	1,87 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
	1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	CGO	1,98 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
	8 mq per i capi adulti	OPZ	10 mq per i capi adulti
	Spazi esterni		Spazi esterni
	10 mq per i capi adulti	OPZ	20 mq per i capi adulti

14.3

Intervento 1 - Aumento degli spazi disponibili - SUINI			
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	REQUISITI MINIMI	FONTE	IMPEGNO AGGIUNTIVO
Ciclo aperto da riproduzione	Spazi al coperto		Spazi al coperto
	0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg;	CGO	0,165 mq per i suini di peso vivo pari o < a 10 Kg
	0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg;	CGO	0,22 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg;
	0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;	CGO	0,33 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
	2,25 mq/capo per le scrofe	CGO	2,475 mq per le scrofe;
	1,64 mq/capo per le scrofette fecondate	CGO	1,804 mq per le scrofette fecondate;
	6,00 mq/capo per il verro	CGO	6,60 mq per il verro
	10 mq/capo se il recinto dove è sistemato il verro è utilizzato per l'accoppiamento	CGO	11,00 mq per il verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento
	Spazi esterni		Spazi esterni
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	superficie in terra battuta pari almeno a quella interna
Ciclo aperto da ingrasso	Spazi al coperto		Spazi al coperto
	0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg;	CGO	0,44 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg
	0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg;	CGO	0,605 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg
	0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg;	CGO	0,715 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg
	1 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 Kg	CGO	1,10 mq per i suini di peso vivo > a 110 Kg
	Spazi esterni		Spazi esterni
Ciclo chiuso	non sono previsti spazi esterni	OPZ	superficie in terra battuta pari almeno a quella interna
	Spazi al coperto		Spazi al coperto
	0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg;	CGO	0,165 mq per i suini di peso vivo pari o < a 10 Kg;
	0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg;	CGO	0,22 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg;
	0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;	CGO	0,33 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
	0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg;	CGO	0,44 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg
	0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg;	CGO	0,605 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg
	0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg;	CGO	0,715 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg
	1 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 Kg	CGO	1,10 mq per i suini di peso vivo > a 110 Kg
	2,25 mq/capo per le scrofe	CGO	2,475 mq per le scrofe;
	1,64 mq/capo per le scrofette fecondate	CGO	1,804 mq per le scrofette fecondate;
	6,00 mq/capo per il verro	CGO	6,60 mq per il verro
	10 mq/capo se il recinto dove è sistemato il verro è utilizzato per l'accoppiamento	CGO	11,00 mq per il verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento
	Spazi esterni		Spazi esterni
	non sono previsti spazi esterni	OPZ	superficie in terra battuta pari almeno a quella interna

8.2.14.3. *Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.14.3.1. 14.1.1 Benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La parte relativa a questa sezione è riportata nella descrizione della misura.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità:

- CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento - sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al

mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dai singoli interventi. Per i calcoli degli stessi si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

- 1) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento;
- 2) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie pari a:
 - 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013 (artt. 18, 19 e 20 del reg. UE n. 1257/1999)
 - 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale
- 3) assicurano per almeno un anno dalla presentazione della domanda il rispetto degli impegni assunti;
- 4) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;
- 5) per il solo intervento 1) *Aumento degli spazi disponibili* non aderiscono agli impegni previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del reg. (UE) n. 1305/2013).

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione delle richieste di adesione agli impegni della misura da parte dei beneficiari saranno definiti sulla scorta dei seguenti principi:

- conferma degli impegni assunti nel corso dell'annualità precedente alla prima adesione o ampliamento degli stessi;
- età e genere del richiedente;
- percentuale di approvvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate;
- ubicazione degli allevamenti rispetto alle macroaree individuate dal PSR Campania;
- adesione a sistemi di produzione integrata;
- partecipazione a corsi di aggiornamento/seminari sul benessere degli animali;

- abbinamento al sostegno di cui all'art. 16, paragrafo 1, lett. b) e c) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 17, paragrafo 1, lett. a) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 27 del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda e del numero di interventi applicati nell'allevamento e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un intervento l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei singoli pagamenti previsti dagli stessi, nel limite massimo di 500 euro/UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari a 60.000 euro.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Intervento 1		Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4		Intervento 5	Intervento 6
		a	b			a	b		
Bovini carne	linea vacca-vitello	69	112	***	60	***	***	***	***
	baby beef	61	104	***	60	***	***	***	***
	vitellone tardivo	89	155	***	60	***	***	***	***
Bufalo carne	baby beef	85	119	***	60	***	***	***	***
Bovini	latte	70	204	***	60	***	***	***	***
Bufali	latte	66	173	108	60	***	***	42	***
Suini	riproduzione	37	64	***	***	***	***	***	20
	ingrasso	74	140	***	***	***	***	***	20
	chiuso	87	170	***	***	***	***	***	20
	semibrado	320		***	***	***	***	***	***
Avicoli	galline ovaiole	215		***	***	***	***	***	***
	polli da carne	97		***	***	***	***	***	***
Ovicapri		***	** *	***	***	83	32	***	***

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.14.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

.La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

.La parte relativa a questa sezione è stata compilata a livello di misura.

8.2.14.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*8.2.14.4.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Impegni difficili da verificare e / o di controllo

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

M 5 ñ Nelle operazioni non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici

M 6 ñ Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate le tipologie di coltura, la superficie minima e il numero di capi minimo di adesione, i territori nei quali possono essere applicate le operazioni, le tipologie di beneficiari per ciascuna operazione. Non sono stati considerati, tra le condizioni di ammissibilità, elementi al di fuori degli impegni e dei vincoli relativi a ciascuna operazione, che devono essere mantenuti per tutto il periodo d'impegno

M 8 e M9 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono stati definiti ed individuati con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 163 del 3 giugno 2014 in conformità a quanto stabilito D.M. n. 30125/2009 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. ed alla circolare n. 2176 del 29.01.2014 del *Ministero delle Politiche*

Agricole, Alimentari e Forestali.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità:

- CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali sono definiti **requisiti minimi** e sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri (sia coperto che esterno), la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione ed i parametri di biosicurezza (sia interna che esterna) dell'allevamento.

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.15.1. Base giuridica

*Regolamento (UE) n. 1305/2013 **ñ** Artt.34 _Art.47_48*

*Regolamento delegato (UE) n.807/2014 **ñ** artt. 8 -14*

Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate nel perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare la Misura, coerentemente il Piano Forestale Generale (PFG), può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, e delle specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è attivata per contribuire al soddisfacimento di numerosi fabbisogni emersi al termine dell'analisi SWOT.

In particolare:

- *F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
- *F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
- *F26 Salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali*
- *F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto*
- *F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio*
- *F33 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera*

Contribuisce a tutti gli obiettivi individuati per la priorità 4 (4a 4b 4c) e alla focus area 5e; inoltre, potenzialmente contribuisce alla focus area 6a e 5c.

Rispetto ai temi trasversali, la misura contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici (C) e ai temi di rilevanza ambientale (A); si articola nelle seguenti sottomisure:

- **Sottomisura 15.1 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.**
- **Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali**

Sottomisura 15.1 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

I fabbisogni cui tende questa sottomisura sono i seguenti: F20, F21, F26, F27, F31

La sottomisura risponde agli obiettivi di salvaguardia e tutela ambientale individuati dalla priorità 4 (focus area 4a, 4b e 4c) ed agli obiettivi di adattamento/mitigazione ai cambiamenti climatici afferenti alla focus area 5e.

La sottomisura prevede un sostegno finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore, per il perseguimento di obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali.

In particolare sono incentivate specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- Garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- Mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- Migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- Garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

Le azioni e i singoli interventi previsti dalla sottomisura sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

Gli standard minimi di gestione forestale (baseline) ai quali si fa riferimento per la individuazione delle singole azioni e quindi degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di condizionamento definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

Le tipologie di intervento attivate sono le seguenti:

- Tipologia 15.1.1 Interventi silvo - ambientali e climatici
- Tipologia 15.1.2 Interventi silvo - ambientali e climatici connessi a investimenti realizzati con la misura 8.5. del PSR

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità; infatti mediante alcuni progetti *ad hoc*, ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa comunitaria e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) ñ diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane, e realizzato una rete di prove sperimentali, nonché un Arboreto da seme. Inoltre la Regione è dotata di un documento di indirizzo, Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La presente sottomisura quindi risponde proprio all'esigenza dell'Amministrazione regionale di promuovere una gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate nel perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dall'Unione europea. In particolare, essa è coerente con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e di protezione delle foreste e può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio mediante la conservazione della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e inter specifica, e quindi indirettamente nella lotta contro il cambiamento climatico. La sottomisura contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale e, prioritariamente, al raggiungimento della **Priorità 4** dello sviluppo rurale: *Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, in particolare alla focus area 4a. e contribuisce a soddisfare i seguenti fabbisogni: F20, F21, F31*

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

Tipologia di intervento 15.2. Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.15.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 15.1.1 Interventi silvo - ambientali e climatici

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvoambientali

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree

boschive.

contribuendo prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a, 4b e 4c) e rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dall'intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella che segue è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle *focus area* (xxx = elevato; xx = medio; x = basso)

L'intervento si articola in dieci azioni che, di seguito, si descrivono:

a.1 Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui ed alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio contribuisce alla difesa e al miglioramento del suolo e a un migliore assetto idrogeologico.

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali, contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo.

a7. Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni nei boschi e foreste di proprietà privata

La corretta gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni determina indubbi vantaggi ambientali e

contribuisce alla prevenzione dagli incendi boschivi. Per evitare la bruciatura di tali residui, sono previsti due possibili sottoazioni:

a7.1 *Distribuzione al suolo dei residui per favorire l'apporto di sostanza organica*

a7.2 *Asporto dei residui da utilizzare a fini energetici*

a8 Gestione dei boschi di neoformazione

Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive, originatesi in aree precedentemente non forestali (superfici agricole, pascolive e marginali in abbandono) a seguito di processi naturali di colonizzazione in atto.

Tali neoformazioni forestali, spesso anche caratterizzate da una notevole uniformità fitosociologica, rappresentano un'opportunità economica, ambientale e sociale se correttamente gestite ed indirizzate. Le possibili strategie di gestione sono da diversificarsi a seconda del regime vincolistico dell'area, delle problematiche correlate alla prevenzione incendi, nonché delle tendenze socio-economiche in atto.

L'impegno consiste nella redazione ed attuazione di un piano di gestione che contempli una o più delle tre due possibili sottoazioni di seguito descritte:

a8.1 *Ripristino delle caratteristiche precedenti il processo di colonizzazione.* L'intervento da attuare in aree ad elevata vocazione agricola e pastorale consiste nell'eliminazione della vegetazione di neoformazione ed il ripristino delle attività agricole. Sono fatte salve le fasce di vegetazione naturale, che mantengono la funzione di corridoi ecologici in continuità di rete con i sistemi naturali contermini;

a8.2 *Avviamento alla gestione attiva:* L'intervento consiste nell'avviamento a processi di gestione forestale pianificata.

a9. Recupero alla gestione di boschi degradati o abbandonati di proprietà privata

L'abbandono delle attività di gestione dei soprassuoli forestali in particolare di proprietà privata determina una riduzione nell'offerta di servizi pubblici ambientali (tutela del territorio, salvaguardia e incolumità pubblica, prevenzione antincendio, ecc). Il recupero ad una corretta gestione selvicolturale dei boschi degradati potrebbe contribuire principalmente a migliorare l'efficienza ecologica, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla prevenzione del rischio incendio, alla tutela e conservazione del paesaggio. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso una razionale pianificazione tali formazioni potrebbero in tempi brevi rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane.

a10. Adesione a sistemi di certificazione forestale sostenibile

La certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) è un processo volontario che porta all'emissione, da parte di un organismo terzo e indipendente (ente di certificazione accreditato), di un certificato attestante che le forme di gestione di un determinato bosco o imboschimento rispondono a specifici requisiti di tutela ambientale, di equità sociale e di efficienza economica, definiti da uno standard di riferimento.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nelle descrizioni specifiche della

misura.

Azione	Focus area 4a	Focus Area 4b	Focus area 4c	Focus area 5e
a1	xxx	x	xx	x
a2	xxx			x
a3	x	x	xxx	xx
a4	xxx			xx
a5	x		xxx	xx
a6	xx	xx	x	xxx
a7		xx	xxx	xxx
a8	xxx	xx	xx	xxx
a9	xx	xx	xxx	xxx
a10	xxx	xxx	xxx	xxx

azioni e focus area

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Gli investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della presente sottomisura possono trovare un sostegno nell'ambito della sottomisura 8.5.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI

- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Proprietari, altri possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, altri possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Loro Associazioni.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Eöuna misura a premio.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- • Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno;
- • Superficie forestale minima: 2 ettari
- • Piano di gestione forestale vigente:
 - Piano di assestamento per i soggetti pubblici (laddove previsto per legge)
 - Piano di coltura per i privati per superfici maggiori di 100 ettari

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

- Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da soggetti pubblici, da giovani imprenditori agricoli e da donne);
- Caratteristiche aziendali/territoriali (es. localizzazione dell'intervento in aree soggette a tutela ambientale ecc)
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200€/ha.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della misura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R5 - Impegni difficili da verificare e / o controllare;

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento;

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M 5 ñ Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici;

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

8.2.15.3.2. 15.1.2 Interventi silvo - ambientali e climatici connessi ad investimenti realizzati con la misura 8.5. del PSR

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvoambientali

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento raggruppa azioni utili a garantire la necessaria manutenzione degli investimenti realizzati con la misura 8.5 nel rispetto delle prescrizioni previste dalla misura stessa e finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L'intervento contribuisce prioritariamente al perseguimento delle finalità della focus area 5e, ma contribuisce anche agli obiettivi declinati dalla priorità 4 (focus area 4a, 4b e 4c).

L'intervento prevede le seguenti azioni, correlate all'attuazione della misura 8.5 del presente programma.

b1. Manutenzione dei boschi di neoformazione recuperati alla gestione a seguito di interventi realizzati con la sottomisura 8.5

Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive, originatesi in aree precedentemente non forestali (superfici agricole, pascolive e marginali in abbandono) a seguito di processi naturali di colonizzazione in atto.

Tali neoformazioni forestali, spesso anche caratterizzate da una notevole uniformità fitosociologica, rappresentano un'opportunità economica, ambientale e sociale se correttamente gestite ed indirizzate. Le possibili strategie di gestione sono da diversificarsi a seconda del regime vincolistico dell'area, delle problematiche correlate alla prevenzione incendi, nonché delle tendenze socio-economiche in atto.

L'azione consiste nella manutenzione di boschi di neoformazione recuperati alla gestione grazie agli interventi realizzati con la misura 8.5. Il pagamento compensa i maggiori costi che il beneficiario deve sostenere per garantire livelli di gestione definiti dal piano approvato.

b2. Manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione a seguito di interventi realizzati con la sottomisura 8.5

L'abbandono delle attività di gestione dei soprassuoli forestali in particolare di proprietà privata determina una riduzione nell'offerta di servizi pubblici ambientali (tutela del territorio, salvaguardia e incolumità pubblica, prevenzione antincendio, ecc). Il recupero ad una corretta gestione selvicolturale dei boschi degradati contribuisce principalmente alla conservazione e sequestro del carbonio, al miglioramento dell'efficienza ecologica, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, alla prevenzione del rischio incendio, alla tutela e conservazione del paesaggio. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso una razionale pianificazione tali formazioni potrebbero in tempi brevi

rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane.

L'azione consiste nella manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione grazie agli interventi realizzati con la misura 8.5. Il pagamento compensa i maggiori costi che il beneficiario deve sostenere per garantire livelli di gestione definiti dal piano approvato.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nelle descrizioni specifiche della misura.

<i>Azione</i>	<i>Focus area 4a</i>	<i>Focus Area 4b</i>	<i>Focus area 4c</i>	<i>Focus area 5e</i>
b1	xx	xx	xx	xxx
b2	xx	xx	xx	xxx

azioni e focus area 15.1.2

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi derivati dall'assunzione di impegni assunti con la misura 8.5. che vanno al di là dei normali standard di gestione.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 -

Titolo VI

- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

- Proprietari, altri possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, altri possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Loro Associazioni

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

E' una misura a premio

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- • Adesione alla misura 8.5 del Programma di Sviluppo Rurale
- • Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno
- • Superficie forestale minima: 0,25 ettari

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

- Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da soggetti pubblici, da giovani imprenditori agricoli e da donne);
- Caratteristiche aziendali/territoriali (es. localizzazione dell'intervento in aree soggette a tutela ambientale)
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

I premi previsti possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R5 - Impegni difficili da verificare e / o controllare;

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M 5 - Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici;

M 8 - L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

M 9 - L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

8.2.15.3.3. 15.2.1 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di intervento è coerente prioritariamente con la **focus area 4.a** *salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'UE*. Essa prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale, e di quelle specie che pur non essendo autoctone sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente. Vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento che serviranno al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

a1. gestione e interventi selvicolturali specifici per la conservazione genetica in situ di specie autoctone di interesse forestale;

a2. gestione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato;

a3. identificazione e certificazione di origine e provenienza dei materiali di moltiplicazione forestali nella filiera vivaistica;

a4. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* ed *ex situ* (banche dei geni);

b. Azioni concertate: per la promozione, lo scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti;

c. Azioni di accompagnamento: attraverso azioni complementari alla misura e azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze, anche con la partecipazione di Organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Dir 1999/105/CE
- Dlgs 386/2003
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994 n. 40

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici e privati della gestione di superfici forestali
- Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Scuole Agrarie, Università di agraria;
- Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'1.07.1980)
- Altri soggetti e enti di diritto pubblico o privato;
- Loro Associazioni.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura le spese eleggibili, coerenti con gli obiettivi della sottomisura, e previsti dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base il sostegno è subordinato alla presentazione del Piano di gestione per il Materiale di base in questione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Requisiti del richiedente (es. saranno privilegiati i progetti presentati da un'associazione di più soggetti; esperienza documentata nel tipo di attività progettate ecc)

Requisiti del progetto valutati sia in termini di validità e fattibilità tecnica, sia in termini di combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento, sia in termini di efficienza economica ed ambientale. Saranno privilegiati, inoltre i progetti che prevedono azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 ñ della L.R 25 novembre 1994, n. 40 "*Tutela della flora endemica e rara*".

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sino al 100% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM óVerificabilità e Controllabilità delle Misureô reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

M 9 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM óVerificabilità e Controllabilità delle Misureô reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura sul sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda all'analoga sezione in calce alla misura.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.15.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Relativamente ai piani di gestione delle foreste private (piani di coltura), la dimensione indicata (100 ettari), non espressamente individuata dal legislatore regionale, scaturisce dall'analisi degli interventi previsti dalla sottomisura e dall'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall'art. 20 *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 100. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall'art.1 dell'*Allegato B Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei

rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Inoltre, ai fini del presente documento sono considerati *óstrumenti equivalenti* gli strumenti di pianificazione ed indirizzo forestale sovraziendale.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (baseline) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Di seguito si dettagliano, per ciascuna azione prevista dalla sottomisura 15.1, le norme di riferimento

a.1 Mantenimento delle radure -

La normativa di riferimento non prevede vincoli in merito a questo tipo di azione. Tuttavia l'attivazione dell'azione comporta indubbi vantaggi ambientali, in particolare con riferimento alla tutela della biodiversità.

a2 Rilascio di piante morte o di piante con cavità

La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito al rilascio di piante deperienti o morte, sia in piedi sia a terra, che vengono pertanto prelevate per fini economici. Tuttavia l'attivazione dell'azione comporta indubbi vantaggi ambientali, in particolare con riferimento alla tutela della biodiversità.

a3 Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

La legge regionale prevede il turno minimo a seconda delle specie L.R. 11/96: Allegato B - Taglio dei boschi e Allegato C - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Art. 22.

a4 Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invvecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

L.R. 11/96, Allegato B - Taglio dei boschi e Allegato C - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, art.

41 ñ stabilisce la provvigione minima da rilasciare a seguito di taglio saltuario a scelta.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

La normativa regionale, L.R. 11/96, Allegato C ñ Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, art.24, prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 nel caso di cedui castanili. I suddetti limiti si incrementano rispettivamente a 100 e 80 matricine nel caso di superfici forestali con pendenza media superiore al 70%.

a6.Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

La normativa regionale, L.R. 11/96, Allegato B ñ Norme per il taglio dei boschi, artt.18 e 19 e Allegato C ñ Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, artt.33 e 36, non prevede alcun obbligo di riserva nel caso di boschi cedui e il mantenimento di almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna, nel caso di fustaie.

a7. Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni nei boschi e foreste di proprietà privata

La normativa regionale, L.R. 11/96 Allegato C ñ Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ñ art.11 prevede che i residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, che abbiano diametro fino a centimetri cinque, vengano allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi entro un mese ed ivi bruciati, triturati o cippati.

a8 Gestione dei boschi di neoformazione

La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di azione. Tuttavia l'attivazione dell'azione comporta indubbi vantaggi ambientali, in particolare con riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla tutela della biodiversità.

a9. Recupero alla gestione di boschi degradati o abbandonati di proprietà privata

La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo specifico in merito a questo tipo di azione, tuttavia l'azione comporta notevoli vantaggi ambientali sia in termini di aumento dello stoccaggio di CO₂, che di difesa idrogeologica, migliore gestione delle acque e di tutela della biodiversità.

a10. Adesione a sistemi di certificazione forestale sostenibile

Trattandosi di un'adesione volontaria la normativa di riferimento non pone obblighi in merito. Come emerso dall'analisi SWOT in Regione Campania sono pochissimi i complessi forestali di proprietà pubblica e privata che hanno aderito ai sistemi di certificazione. È necessario, pertanto attivare diverse linee di

finanziamento (anche premiali) per incentivarne la diffusione.

b1. Manutenzione dei boschi di neoformazione recuperati alla gestione a seguito di interventi realizzati con la sottomisura 8.5

La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di azione. Tuttavia l'attivazione dell'azione comporta indubbi vantaggi ambientali, in particolare con riferimento allo stoccaggio di CO₂ ed alla tutela della biodiversità.

b2. Manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione a seguito di interventi realizzati con la sottomisura 8.5

La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di azione. tuttavia l'azione comporta notevoli vantaggi ambientali sia in termini di aumento dello stoccaggio di CO₂, che difesa idrogeologica e migliore gestione delle acque che di tutela della biodiversità.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

In ogni caso ci si trova di fronte all'adozione volontaria di pratiche che vanno oltre i normali standard di gestione ovvero oltre gli obblighi fissati da norme e vincoli eventualmente esistenti e, per questo, in molti casi non vi sono riscontri di tipo quantitativo nella ordinaria gestione forestale, con una conseguente difficile quantificazione dell'aggravio economico.

Per una valutazione di detto aggravio e, quindi, per la determinazione dei pagamenti si è partiti dalla considerazione che gli impegni nella maggior parte dei casi si sostanziano in una perdita di materiale legnoso e non legnoso, in costi diretti ed indiretti, incluso i costi di transazione.

In ordine alle fonti dati, ci si è riferiti a fonti secondarie costituite dai Piani di Assestamento Forestale, da dati ISTAT, da studi e ricerche e dai regolamenti attuativi della legge regionale n°11/1996, (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e Norme per il taglio dei boschi).

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, a titolo della misura viene concesso un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella

tabella 1. Relativamente all'azione a1, sulla base dell'esperienza maturata nella programmazione 2007/2013, è stata applicata la degressività del pagamento prevedendo una riduzione del 25% del premio di base per superfici forestali > di 100 ettari.

Codice azione	Impegno	Requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale regionale	Premio ad ettaro/anno
a1	Conservazione di radure significative da un punto di vista ambientale attraverso il controllo attivo della vegetazione sia con mezzi naturali ed a basso impatto che mediante il taglio degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno al 1%. La superficie minima della radura è fissata in 500 mq con una larghezza media di 10 metri.	<i>La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito</i>	80€ per superfici boscate comprese tra 5 e 100 ha. 60€ per superfici > di 100 ha.
a2	Identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati.	<i>La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito</i>	120€
a3	Allungamento del turno dei cedui portando a 19 anni il turno per le querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e 30 anni il turno del faggio.	<i>L.R. 11/96, l'all. C Art. 22. prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, il carpino ed il forteto, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, robinia, salice ecc) e di anni 24 per il faggio.</i>	100€
a4	Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	<i>L.R. 11/96 - All. C art. 41 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta.</i>	200€
a5	Riserva al taglio un numero di matricine superiore (almeno del 10%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	<i>L.R. 11/96, Allegato C – art.24 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza > del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie</i>	120€
a6	Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di	<i>L.R. 11/96 All. C – artt.33 e 36 impone il rilascio di 5 piante per ettaro a fini ambientali per i tagli di sgombrò definitivi in fustaie coetanee o</i>	120€

tabella 1

a7.1	Cippatura e/o triturazione, distribuzione e spandimento al suolo dei residui delle lavorazioni.	L.R. 11/96 Allegato C-Art. 11: nelle fustale e nei cedui i residui delle lavorazioni con diametro < di 5 cm devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi ed ivi bruciati, triturati o cippati.	90€
a7.2	Cippatura del materiale e conferimento ai soggetti della filiera energetica attraverso specifici accordi.	L.R. 11/96 Allegato C- Art.11 nelle fustale e nei cedui i residui delle lavorazioni con diametro < di 5 cm devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi ed ivi bruciati, triturati o cippati.	120€
a8.1	Redazione ed attuazione di un piano di gestione che contempli l'eliminazione della vegetazione di neoformazione ed il ripristino delle attività agricole.	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€
a8.2	Redazione ed attuazione di un piano di gestione che contempli l'avviamento a processi di gestione forestale pianificata.	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€
a9	Redazione ed attuazione di un piano di gestione forestale (piano di coltura) redatto nei modi e nei termini definiti dall' art. 20 – allegato c della legge regionale 11/96.	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€
A10	Adesione volontaria a sistemi di certificazione forestale riconosciuti; per la gestione dei boschi cedui, fustale e degli imboschimenti (piantagioni fuori foresta).	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€
b1	Manutenzione di boschi di neoformazione recuperati alla gestione grazie agli interventi realizzati con la misura 8.5	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€
b2	Manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione grazie agli interventi realizzati con la misura 8.5.	La normativa di riferimento non stabilisce obblighi in merito	200€

tabella 1 bis

8.2.15.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art.48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso. In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. È possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno. Se, in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.16.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 ñ Art.35, art 56, art 57

Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15

Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione ñ Art. 11

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura riveste carattere trasversale rispetto all'attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale essendo tesa a realizzare gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, fortemente implementata rispetto alla precedente programmazione.

Uno dei limiti del comparto agro-forestale riguarda, infatti, la limitata capacità di aggregazione e di cooperazione tra gli operatori di settore, e di relazione con altri soggetti pubblici e privati in esso operanti: problematicità questa emersa anche dall'analisi di contesto e SWOT che hanno confermato, quale elemento di debolezza del sistema, la resistenza di agricoltori e operatori delle aree rurali rispetto alla promozione e realizzazione di iniziative condivise.

La Misura «Cooperazione» rappresenta, quindi, l'opportunità per porre in essere una nuova modalità operativa di intervento sul territorio regionale nella quale i soggetti saranno più motivati a progettare e realizzare insieme le proprie idee avvalendosi di un approccio congiunto e integrato. Il fine dell'Amministrazione regionale è senz'altro quello di implementare e sostenere «il lavorare insieme» per cui ogni forma e tipologia di cooperazione tra quelle previste al comma 1 dell'art 35, sarà utilizzata per diffondere nella maniera più ampia e capillare forme aggregate di soggetti.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

I temi oggetto della cooperazione coprono la maggior parte delle focus area prese in considerazione dal programma. Inoltre per il suo carattere di trasversalità la misura copre i seguenti fabbisogni:

- migliorare sia l'integrazione tra i diversi soggetti del sistema della conoscenza che la diffusione e il trasferimento di esperienze innovative anche attraverso la creazione di reti (F2);
- rafforzare la partecipazione degli agricoltori ad attività di sperimentazione di prodotto /processo e organizzativa (F3);
- sviluppare competenze/progetti innovativi su prestazioni ambientali e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi (F4);
- accrescere l'efficienza tecnica, produttiva e tecnologica nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali (F6);

- sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese (F8);
- aumentare la quantità delle produzioni agricole, alimentari e forestali certificate e tradizionali nonché le produzioni zootecniche provenienti da allevamenti con elevati standard di benessere degli animali (F12);
- Rafforzare le infrastrutture a supporto dello sviluppo delle filiere agricole e forestali (F13)
- sostenere l'organizzazione di filiere corte (F17);
- tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche (F21);
- migliorare la fruizione degli ecosistemi (F22);
- prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico (F27) ;
- favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica (F28);
- Favorire una più efficiente gestione energetica (F 29)
- migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico (F30);
- ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio (F31);
- incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree rurali (F32);
- favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera (F33);

La misura contribuisce nel suo insieme al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nelle sottomisure 16.1, 16.2 che in particolare prevedono l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione, ed anche dalle sottomisure 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9

Il sostegno previsto con questa misura tende ad aiutare gli operatori delle zone rurali ad organizzare processi di lavoro in comune condividendo impianti, strutture, risorse ecc. per rendere le attività economicamente più redditizie anche, se su scala ridotta, e superare svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dall'essere divisi. In particolare, la promozione di approcci comuni ai progetti che la Regione Campania intende sviluppare è finalizzata a produrre benefici più incisivi e coerenti di quelli che singoli operatori possono ottenere non collaborando gli uni con gli altri

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti.

La misura è articolata nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

La sottomisura, per la sua peculiarità, copre tutti i fabbisogni essendo finalizzata ad incoraggiare i soggetti operanti a vari livelli istituzionali nel cooperare per cogliere a pieno le opportunità offerte complessivamente dalla politica comune europea in tema di agricoltura, ricerca e innovazione, coesione, istruzione e innovazione, sostenendo la costituzione di Gruppi Operativi (GO) quali soggetti realizzatori delle azioni promosse dall'European Innovation Partnership per la produttività e sostenibilità in agricoltura PEI, finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione su tematismi di interesse regionale.

La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 6.1** Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2: Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Anche questa sottomisura copre tutti i fabbisogni essendo finalizzata a promuovere complessivamente la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole/forestali, sostenendo la formazione di GO per la realizzazione e l'introduzione di innovazioni di processo prodotto e organizzative nel sistema agroalimentare e forestale della Regione Campania. La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 16.2** Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

La sottomisura è finalizzata a sostenere dinamiche di aggregazione di imprese di piccoli operatori del turismo rurale per accrescere opportunità di reddito ed occupazionale nei servizi turistici. Essa è coerente con il Fabbisogno F8. La tipologia di operazione ad essa relativa è la seguente

- **Tipologia di intervento 16.3** Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

La sottomisura sostiene l'aggregazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività promozionali ad esse connesse. Essa quindi contribuisce ad aumentare la competitività e la redditività dei piccoli produttori agricoli e ad avvicinare i consumatori ai produttori. Inoltre consente di migliorare la comunicazione nelle zone rurali, e tende a perseguire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali pertanto

risulta coerente con i fabbisogni F8 ed F17. La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 16.4** Cooperazione orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

La sottomisura riveste carattere di forte trasversalità rispetto ai fabbisogni espressi in materia ambientale, in particolare F21, F22, F27, F28, F31 in quanto sostiene i progetti collettivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura, promossi da una pluralità di soggetti già aggregati o che si aggregano a tal fine.

I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. La sottomisura sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR. La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 16.5** Azioni congiunte di mitigazione del cambiamento climatico e sostegno alle pratiche ambientali in corso

Sottomisura 16.6: Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

La sottomisura risponde ai fabbisogni F29, F30, F31 con la finalità di sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte, con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali, o la loro produzione, nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

Questa sottomisura potrà avere un ruolo importante nei territori sensibili alla cosiddetta "Terra dei Fuochi" e nelle aree marginali per i casi di riconversione in colture "No Food".

La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 16.6** Sostegno alla cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse e produzione di energia

Sottomisura 16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

I fabbisogni coperti da questa sottomisura sono relativi ad F21 ed F32.

Nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, il FEARS con il FESR, FSE e FEAMP partecipa alla realizzazione degli interventi di sviluppo locale nelle aree individuate attraverso un'attenta analisi e l'uso di indicatori condivisi con il Dipartimento delle Politiche di Coesione (DPS). A questa linea di azione si associano anche interventi di cooperazione monofondo allo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, di creare nuove opportunità occupazionali e di reddito in favore del tessuto produttivo locale, di favorire il mantenimento della popolazione nelle aree rurali. La tipologia di intervento ad essa relativa è la seguente:

- **Tipologia di intervento 16.7** Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura 16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

La sottomisura prevede il sostegno alla redazione di strumenti di pianificazione, generale o particolareggiata, ovvero di piani di gestione forestale che svolgono un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita della filiera forestale.

Detti piani, redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile (GFS), tengono in considerazione gli aspetti economico-produttivi, ambientali, sociali, d'innovazione e di sostenibilità degli ecosistemi forestali.

Con la sottomisura 16.8 si intende perseguire:

- la conoscenza più approfondita del patrimonio forestale regionale sia privato che pubblico;
- una migliore cura e gestione del patrimonio forestale;
- la conservazione della risorsa bosco e delle funzioni a cui assolve;
- la creazione delle condizioni necessarie per la durabilità dei soprassuoli forestali sottoposti a sfruttamento.

La sottomisura 16.8, nel suo complesso, assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy. In considerazione di quanto indicato si caratterizza per una forte trasversalità rispetto ai fabbisogni quanto contribuisce al soddisfacimento di F21, F22, F27, F29, F30, F31, F32, F33

Le tipologie di intervento relative sono le seguenti:

- **Tipologia di intervento 16.8.1.** Sostegno alla redazione di Piani di Gestione Forestale (PGF)
- **Tipologia di intervento 16.8.2.** Sostegno alla redazione di Documenti di Indirizzo Forestale (DIF)

Sottomisura 16.9: Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione

ambientale e alimentare

Questa sottomisura promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità intesa in termini generali. Per la trasversalità delle tematiche trattate copre una molteplicità di fabbisogni e, in particolare F21, F22, F30, F32.

La sottomisura si articola nei seguenti temi:

Agricoltura sociale, al fine di sviluppare forme di cooperazione tra imprese agricole ed altri soggetti, con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con carattere di innovazione sociale, svolte al fine di generare benefici inclusivi attraverso l'offerta di servizi a vantaggio di soggetti deboli;

Educazione alimentare ed ambientale, per promuovere forme di cooperazione e reti tra più soggetti al fine di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza sui temi alimentari ed ambientali.

Sono previste le seguenti due tipologie di intervento:

- **Tipologia di intervento 16.9.1.** Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
- **Tipologia di intervento 16.9.2.** Promozione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità ambientale

8.2.16.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei G O PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Trattandosi di una attività trasversale interessa tutte le focus area.

Con questa sottomisura si intende, pertanto, promuovere la formazione di GO su problematiche di rilevante interesse regionale e sostenere la realizzazione dei relativi progetti di innovazione su tematismi strategici per la Regione Campania, attraverso la emanazione di bandi rivolti all'attuazione di interventi specifici che

possono essere articolati per più annualità, fino a coprire anche l'intero periodo di programmazione, 7 anni.

Le azioni sostenute dalla presente sottomisura devono essere realizzate da gruppi operativi (GO) costituiti ai sensi dell'artt. 56 e 57 del Reg. (UE) 1305/2013 da soggetti interessati al conseguimento delle finalità che il GO si propone di perseguire.

Potranno perciò, coerentemente al progetto di innovazione proposto, essere coinvolti i portatori di interesse della filiera agroalimentare, gli erogatori di servizi funzionali alle attività del GO, altri attori del settore agroalimentare, rurale, sociale ed eventualmente i soggetti che svolgono la funzione di innovation broker.

I G.O. del PEI devono adottare un proprio regolamento interno, al fine di garantire trasparenza nel processo decisionale al fine di facilitare il medesimo evitando conflitti interni.

L'intervento sostiene, quindi, sia l'avvio dei GO e il loro funzionamento, sia l'attuazione dei progetti di innovazione, in tutte le loro componenti

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

I progetti devono includere le attività di diffusione e trasferimento.

Questa tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D.P.R. n. 382 del 11/07/80

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Il Beneficiario della sottomisura è il GO, costituito ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, che dovrà agire in modo da realizzare e facilitare la cooperazione di tutti gli attori che lo compongono.

I GO che si andranno a costituire mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute, dovranno comprendere almeno: imprese agricole/forestali ed un soggetto appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

Il G.O. dovrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento che evidenzii ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto al fine di garantire massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione nonché funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto presentato dal G.O.:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del GO compresi gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del G.O.;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto del G.O.;
- costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione:
 1. materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
 2. acquisto di brevetti, software e licenze;
 3. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
 4. consulenze esterne per la realizzazione dell'intervento;
 5. spese per la diffusione e divulgazione dei risultati del progetto;
 6. spese di personale;
 7. spese di missioni e trasferte;
 8. materiali di consumo
- spese generali

Per i costi di realizzazione dei singoli progetti di innovazione, le tipologie dei costi ammissibili e le aliquote di contributo sono quelle previste nei rispettivi interventi di riferimento.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto di cooperazione, secondo i tempi e le modalità previste dal bando, che identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli nell'ambito del progetto e rispetti l'importo massimo previsto dal bando di riferimento.

In coerenza con quanto disposto dall'artt. 56 e 57 del Regolamento (UE) 1305/2013, il Gruppo Operativo dovrà :

- comprendere almeno imprese agricole/forestali ricadenti nella Regione Campania, ed un soggetto appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Istituiti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI;
- presentare un piano che contenga i seguenti elementi:
 - soggetti coinvolti nel G.O.;
 - la descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare;
 - descrizione dei risultati attesi in termini di innovazione, trasferimento ;
 - le tempistiche di svolgimento del piano;
 - la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO;
 - descrizione del Budget complessivo e ripartizione dello stesso tra le attività da svolgere e i diversi partner;
 - descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e che permetteranno una valutazione ed una comparazione di piani di attività aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del piano di attività sulla base della fondatezza tecnico-scientifica dell'innovazione ed sulla base al rapporto costo/benefici del piano;
- efficienza ed impatto socio/economico ed ambientali del piano;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione/completeness/competenza del G.O. in funzione delle attività da realizzare;
- efficacia delle azioni di diffusione e divulgazione dei risultati del progetto.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui

all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.2. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Trattandosi di una attività trasversale interessa tutte le focus area.

Con questa tipologia di intervento si intende promuovere la formazione di GO su tematiche di specifico interesse delle imprese del settore agricolo, alimentare e forestale campano per la realizzazione di progetti di innovazione.

L'operazione sostiene l'introduzione di innovazioni di processo prodotto e organizzative nel sistema agroalimentare e forestale della Regione Campania al fine di promuoverne complessivamente la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole/forestali.

Con questa operazione si intende, pertanto, promuovere la formazione di GO su tematiche di specifico interesse delle imprese del settore agricolo, alimentare e forestale campano per la realizzazione di progetti di innovazione.

Viene, pertanto, promossa la cooperazione tra imprenditori agricoli e forestali, enti di ricerca, l'industria di trasformazione ed altri operatori economici, attraverso la creazione di Gruppi Operativi di cui all'art. 56 e 57 del Reg. UE 1305/2013, finalizzata alla introduzione di innovazioni in termini di prodotto e di processo, alla conquista di nuovi mercati, e di processi di adeguamento strutturale in un'ottica di miglioramento quali-quantitativo delle produzioni abbinato alla riduzione dei costi di produzione e ad una maggiore rispondenza alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I GO possono in questa sede proporre il sostegno di progetti pilota volti a verificare in pieno campo processi sperimentali, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti di progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'ammissione sul mercato.

L'intervento sostiene, quindi, sia l'avvio dei GO e il loro funzionamento, sia l'attuazione dei progetti di innovazione, in tutte le loro componenti

L'operazione prevede, pertanto, un sostegno ai GO che presentino un progetto le cui iniziative siano finalizzate principalmente a:

- aumentare la competitività attraverso l'introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni di prodotto/processo;
- favorire accordi a livello locale e di filiera, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni;
- migliorare le performance ambientali, di sicurezza sul lavoro, igiene e benessere animale nelle micro, piccole e medie imprese agricole, agroalimentari e forestali;
- favorire il raccordo tra il mondo produttivo e la ricerca;

- concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti;
- aumentare la dinamicità delle filiere caratterizzate da una bassa innovazione;
- realizzare in modo diffuso iniziative pilota/collauda
- favorire l'applicazione di tecnologie che utilizzano prodotti agricoli e residui delle produzioni agroindustriali per la produzione di bioplastiche ed imballaggi;
- migliorare la corrispondenza dei prodotti e dei processi agli standard qualitativi richiesti dal mercato finale.

I progetti devono includere le attività di diffusione e trasferimento.

Questa tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

D.P.R. n. 382 del 11/07/80

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Il Beneficiario della tipologia di intervento è il GO, costituito ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, che dovrà agire in modo da realizzare e facilitare la cooperazione di tutti gli attori che lo compongono.

I GO, che si andranno a costituire mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute, dovranno comprendere almeno imprese agricole/forestali ed un soggetto appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

Il G.O. dovrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto al fine di garantire massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal

progetto presentato da GO:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del GO compresi gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del G.O.;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto del GO;
- costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione:
 1. materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
 2. acquisto di brevetti, software e licenze;
 3. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi ;
 4. consulenze esterne per la realizzazione dell'intervento;
 5. spese per la diffusione dei risultati del progetto;
 6. spese di personale;
 7. spese di missioni e trasferte;
 8. materiali di consumo.
- Spese generali

Per i costi di realizzazione dei singoli progetti di innovazione, le tipologie dei costi ammissibili e le aliquote di contributo sono quelle previste nei rispettivi interventi di riferimento.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto di cooperazione, secondo i tempi e le modalità previste dal bando, che identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli nell'ambito del progetto e rispetti l'importo massimo previsto dal bando di riferimento.

In coerenza con quanto disposto dall'artt. 56 e 57 del Regolamento (UE) 1305/2013, il Gruppo Operativo dovrà :

- comprendere almeno imprese agricole/forestali ricadenti nella Regione Campania, ed un soggetto appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Istituiti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80 pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi

del PEI;

- presentare un piano che contenga i seguenti elementi:
- soggetti coinvolti nel G.O.;
- la descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare;
- descrizione dei risultati attesi in termini di innovazione, trasferimento ;
- le tempistiche di svolgimento del piano;
- la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO;
- descrizione del Budget complessivo e ripartizione dello stesso tra le attività da svolgere e i diversi partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della validità tecnica e sperimentale dell'innovazione ed in base al rapporto costo/benefici del progetto stesso;
- coerenza del progetto alle strategie e alle priorità individuate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania;
- composizione/completezza/competenza del partenariato in funzione ai fini indicati nel progetto presentato;
- efficacia del programma di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati del progetto.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento rientra nelle Focus Area 6a e 6b: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

La tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale (Focus area 3a). Trasversalmente risponde agli obiettivi delle focus area 6a -6b.

La tipologia d'intervento risponde al Fabbisogno 8 (*Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese*) ed in maniera trasversale contribuisce a soddisfare il Fabbisogno 22 (*Migliorare la fruizione degli ecosistemi*).

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

LR n.15/2008 «Disciplina per l'attività di agriturismo» e suo regolamento attuativo.

LR n. 5/2001 «Disciplina delle attività di B&B».

LR n. 17/2001 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere»

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Associazioni già costituite o da costituire composte da almeno dieci piccoli operatori del Turismo Rurale

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per l'eventuale costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto;
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto;
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga almeno le seguenti informazioni:

- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività;
- breve descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti e loro ruolo;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

I beneficiari devono avere la propria sede e realizzare le attività sostenibili nella Regione Campania.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- 1.Associazioni già formalmente riconosciute dalla regione;
- 2.Numero di soci (a titolo di esempio età media; ...);
- 3.Progetti che attuano azioni congiunte con altre associazioni di promozione turistica (a titolo di esempio: collaborazione con Pro-loco).

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del **100%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento;
- assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

- i beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della RC e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;
- l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle misure reso disponibile dalla Rete rurale nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.4. 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento **contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e concorre alle Focus Area 2a,2b, 6a,6b, sostenendo** lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole/forestali e/o tra imprese agricole/forestali e di trasformazione/utilizzazione o commercializzazione per la realizzazione e la promozione di filiere corte e mercati locali, finalizzata a rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni agricole/forestali, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende **agroforestali** che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, consente uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo, tra gli altri, di aumentare il potere contrattuale degli agricoltori e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

La **filiere corta** è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario che può essere un rivenditore o anche un trasformatore che deve però acquisire il controllo del bene.

Per **mercato locale** deve intendersi un mercato situato in un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola/forestale d'origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale. In considerazione dell'elevata densità abitativa e rilevanza turistica della Città metropolitana di Napoli e, per quest'ultimo aspetto, anche della Costiera Amalfitana, tutte le Aziende agricole/forestali della regione Campania, possono, in deroga alla precedente definizione, commercializzare all'interno di queste due aree. Resta fermo che tutte le attività di produzione/trasformazione devono avvenire in un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola/forestale d'origine del prodotto.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta anche benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore.

La tipologia di intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei beneficiari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, l'organizzazione di farmers' markets, ecc.

Questa tipologia di intervento, inoltre, contribuisce alla valorizzazione dei territori, dei prodotti locali e delle produzioni tipiche e tradizionali, nonché alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi e movimentazioni dei beni agricoli e dal mantenimento della

biodiversità.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

L.R. n. 20 del 08/08/2014 «Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera».

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari sono Gruppi di cooperazione costituiti da almeno 3 soggetti partner tra imprese agricole o forestali e altri soggetti della filiera, che si organizzano sotto forma di associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi, cooperative, ed altre forme, per sviluppare o promuovere una filiera corta o un mercato locale di prodotti agroalimentari e/o forestali.

Il beneficiario può essere rappresentato da un Gruppo di cooperazione in corso di costituzione, oppure già costituito e che già opera nell'ambito della filiera corta o di un mercato locale, ma che intende intraprendere un nuovo progetto comune.

Il Gruppo di cooperazione può strutturarsi anche a livello interzonale ed aver per oggetto la creazione e la promozione di più filiere corte.

Nell'ambito del Gruppo di cooperazione, almeno i due terzi dei soggetti devono essere rappresentati da produttori agricoli o forestali.

Possono aderire anche soggetti non beneficiari diretti la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della presente tipologia di operazione.

.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono

ammissibili le spese riconducibili ai seguenti costi:

- costi per la costituzione del Gruppo di cooperazione, allo scopo di realizzare le finalità della sottomisura;
- costi per la predisposizione del progetto;
- costi di esercizio del Gruppo di cooperazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto;
- costi per attività finalizzate ad avvicinare i produttori ai consumatori come ad esempio costi di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
- costi per attività finalizzate a diversificare la fase di commercializzazione e allo sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata;
- costi per attività promozionali finalizzate a valorizzare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari e forestali, comprese le spese di progettazione e realizzazione della promozione, a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e la sua sostenibilità ambientale, a valorizzare e promuovere nuovi prodotti e/o processi produttivi.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono al Gruppo di cooperazione.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono avere la propria sede e realizzare le attività sostenibili nella Regione Campania.

Le attività devono essere coerenti con le priorità e la focus area cui la sottomisura concorre e si colloca e devono contribuire al soddisfacimento di uno o più fabbisogni cui è riconducibile la sottomisura.

I progetti non devono essere finalizzati alla vendita diretta svolta da un singolo imprenditore/azienda agricola.

In caso di integrazioni orizzontali e verticali, tra i produttori agricoli primari di base ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un soggetto terzo.

Mercati locali di vendita al pubblico di prodotti agroalimentari e/o forestali, anche trasformati, che rispondono ai criteri della filiera corta.

Le spese per la promozione devono essere relative all'intera filiera o mercato locale e non ai singoli partner del Gruppo.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I beneficiari devono avere la propria sede e realizzare le attività sostenibili nella Regione Campania.

Le attività devono essere coerenti con le priorità e la focus area cui la tipologia di operazione concorre e si colloca

I progetti non devono essere finalizzati alla vendita diretta svolta da un singolo imprenditore/azienda agricola.

In caso di integrazioni orizzontali e verticali, tra i produttori agricoli primari di base ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un soggetto terzo.

I mercati locali di vendita **diretta** al pubblico di prodotti agroalimentari e/o forestali, anche trasformati, **devono rispondere** ai criteri della filiera corta.

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del **100%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R 7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 - disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 - assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M 7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 - L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM óVerificabilità e Controllabilità delle Misureó reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte di mitigazione del cambiamento climatico e sostegno alle pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.16.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di intervento contribuisce in maniera specifica al raggiungimento degli obiettivi: trasversale alle Focus Area 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

Saranno sostenuti 6Progetti collettivi in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte a perseguire i seguenti obiettivi:

- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, nell'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;
- preservazione della biodiversità agraria e naturalistica;
- valorizzazione dei paesaggi rurali.

Le azioni che potenzialmente possono rientrare nei progetti collettivi sono riconducibili alle Misure/sottomisure di cui ai seguenti articoli:

- art. 17 - Investimenti materiali (Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.4)
- art. 22 - Forestazione e imboscamento (Sottomisura 8.1)
- art. 28 - Pagamenti agro climatici ambientali (Sottomisura 10.1 e Sottomisura 10.2)
- art. 29 - Agricoltura biologica (Sottomisura 11.1 e 11.2)
- art. 30 - Natura 2000 e Direttiva quadro sulle acque.

8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.16.3.5.3. Collegamenti con altre normative

8.2.16.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno possono essere forme di integrazione/aggregazione, dotate di forma giuridica legalmente riconosciuta, costituite da una pluralità di imprese agricole e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- reti di imprese;
- organizzazioni di produttori;
- cooperative agricole;
- consorzi;
- associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- enti pubblici territoriali regionali.

8.2.16.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione della partenariato compresi gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento della partenariato, comprese le spese generali;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo;
- costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei costi di transazione delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, i costi di organizzazione possono essere ricompresi nelle spese ammissibili al presente intervento, e in tal caso la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un Progetto collettivo contenente almeno le seguenti informazioni: tematica ambientale considerata, obiettivi del progetto, area e relativa superficie interessata dal progetto, con i relativi impegni e interventi, soggetti coinvolti nella forma associativa, tipologia di Misure e sottomisure attivate nell'ambito

del progetto, coerenti con le finalità del progetto stesso.

L'attività della forma associativa deve coinvolgere imprese con sede legale in Campania

8.2.16.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della validità tecnico scientifica e del rapporto costo/benefici del progetto stesso;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- priorità ai progetti collettivi che interessano zone ricadenti nei comuni della cosiddetta "Terra dei Fuochi", nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale, nelle aree interessate da emergenze fitosanitarie;
- composizione/completeness/competenza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato.

8.2.16.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità stabilite da tali Misure.

8.2.16.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.16.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali



8.2.16.3.6. 16.6.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse e produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.16.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento contribuisce in maniera specifica al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Focus Area 5 c.

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un «Piano di attività della filiera», contenente:

- uno studio di fattibilità sulla costituzione della filiera territoriale in cui andranno descritti gli ambiti territoriali relativi alla filiera, le biomasse prodotte dalle aziende agricole o dai produttori forestali, le categorie di soggetti che si intendono coinvolgere ed il numero di soggetti per ciascuna categoria, la stima economica complessiva della filiera e la convenienza economica alla sua realizzazione.
- le attività di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- ulteriori attività e servizi, come ad esempio la consulenza tecnica e la formazione, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento;
- gli interventi che si andranno a porre in essere nelle aziende agricole;
- gli interventi rivolti ad impianti per la produzione di energia (fino a 0,5 Megawatt).

Qualora il «Piano di attività della filiera» preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere ricondotto aderendo alla Misura 7.2 - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
l'operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.16.3.6.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

D.M. del 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Mare ad oggetto: «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica».

D.M. del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, ad oggetto «Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003».

Decreto Legislativo n. 28/2011 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE».

D.M del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto «Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome»

Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 Revoca della DGR 1642/09 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003

8.2.16.3.6.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere corte per l'utilizzo della biomassa proveniente dal settore agricolo o forestale, che promuovono o coordinano le operazioni indicate nel «Piano di attività della filiera».

Detti soggetti sono i responsabili dell'avvio e/o attuazione delle operazioni.

Le forme di integrazione/aggregazione previste dal «Piano di attività della filiera» devono essere dotate di forma giuridica legalmente riconosciuta costituite da almeno due soggetti fra le seguenti categorie:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali.

8.2.16.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente sottomisura sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione della partenariato compresi gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento della partenariato, comprese le spese generali;

- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo;
- costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del partenariato, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al progetto collettivo.

8.2.16.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un Piano di Attività della filiera che identifichi puntualmente:

• l'ambito territoriale relativo alla filiera;

• i soggetti coinvolti e i loro ruoli nell'ambito del Piano di Attività;

• le biomasse conferite all'impianto di trattamento delle biomasse;

• la sostenibilità economica ed ambientale dell'implementazione del Piano.

8.2.16.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- qualità del progetto sulla base della validità tecnico scientifica e del rapporto costo/benefici del progetto stesso;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- priorità ai Piani di attività della filiera che interessano zone e soggetti ricadenti nei comuni della cosiddetta "Terra dei Fuochi", nelle aree marginali e nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale;
- composizione/completezza/competenza del partenariato in funzione ai fini indicati nel progetto presentato;
- qualità delle azioni di diffusione e divulgazione dei risultati del progetto

8.2.16.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile.

8.2.16.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione della tipologia di intervento presenta i seguenti rischi:

R7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.16.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del DM 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Mare ad oggetto "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", si definiscono:

- a) **«biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»:** la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
- b) **«biomassa da intese di filiera»:** la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;
- c) **«biomassa da filiera corta»:** la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

8.2.16.3.7. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.16.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento si inserisce nella Focus Area 6b.

Gli interventi definiti PIRAI (Progetti Integrati Rurali per le Aree Interne) sostengono anche l'Investimento Integrato Territoriale, ex art. 36 del Reg. 1303/2013 (ITI Strategia Nazionale per le Aree Interne in Campania) rivolto alle aree interne: centri di piccole dimensioni, distanti da centri di offerta dei servizi essenziali dell'istruzione, della salute e della mobilità ma con un forte potenziale di attrazione.

L'obiettivo è quello di favorire la rivitalizzazione produttiva e migliorare la qualità della vita della popolazione residente. Tali PIRAI prevedono tipologie di azioni finalizzate prioritariamente ai seguenti ambiti di intervento: tutela del territorio, valorizzazione delle risorse naturali e culturali e turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile e artigianato.

A questi ambiti d'intervento si affiancherà l'adeguamento dei servizi essenziali per la salute, l'istruzione e la mobilità.

8.2.16.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Accordo di Partenariato 2014-2020 e smi

L.R. 13/2008

8.2.16.3.7.4. Beneficiari

Partenariati costituiti da almeno un soggetto pubblico e uno privato (ad es. imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.16.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

• attività di progettazione e coordinamento del progetto;

• attività di animazione e divulgazione sui territori;

• esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;

• materiale di consumo per lo svolgimento delle attività;

• investimenti materiali ed immateriali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con le misure 6.4 e 7.4 ed anche con i relativi costi

8.2.16.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

- livello di progettazione minimo definitivo (per la parte riguardante gli enti pubblici), cantierabile per i privati;
- progetto (parte strutturale) incluso nel piano triennale e annuale (se pubblico).

8.2.16.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

A) Caratteristiche del richiedente: composizione del partenariato (ad es. numero componenti, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);

B) Caratteristiche tecnico-economiche e territoriali del progetto (ad es. coinvolgimento attivo di fasce deboli e di giovani al primo impiego; propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali).

8.2.16.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

zione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.16.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

--

8.2.16.3.8. 16.8.1 Sostegno alla redazione di Piani di Gestione Forestale (PGF)

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.16.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento 16.8.1 persegue gli obiettivi riconducibili alla Focus Area 5e

Questa tipologia di intervento ha per oggetto il finanziamento della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale (PGF) delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà, in possesso o in gestione, di soggetti pubblici e privati che operano in maniera congiunta (aggregata). Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta (aggregata) secondo le modalità disposte dalla normativa regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso di soggetti pubblici o misti pubblico/privati;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soli soggetti privati;
- Piani di Coltura e di Conservazione (PCC), nel caso di soli soggetti privati.

Con i PGF si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergie tra le diverse figure presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC) e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione, a partire dai PGF e da altre banche dati, del Sistema Informativo Forestale (SIF) regionale.

8.2.16.3.8.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, *Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, aggiornamento BURC del 21/9/1992, n. 38*;
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 18/5/2001, n. 227;
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14;
- Piano Forestale Generale approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato con DGR del 17/12/2013, n. 587.

8.2.16.3.8.4. Beneficiari

I beneficiari, che operano in maniera congiunta (aggregata), individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- soggetti pubblici proprietari delle superfici forestali oggetto di pianificazione;
- soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente, sono possessori e/o gestori di dette superfici o beni di proprietà di altre Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- soggetti privati proprietari o possessori, in base ad un legittimo titolo previsto dalla normativa nazionale vigente, delle superfici forestali oggetto di pianificazione;

Le forme aggregate possono essere costituite da soli soggetti pubblici, da soli soggetti privati o forme miste pubblico/privato. L'aggregazione deve essere costituita da almeno due soggetti. Tra i soggetti privati possono essere ammessi anche gli organismi di certificazione riconosciuti.

L'aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di aggregazione di superfici forestali o beni silvo-pastorali di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane ed Enti gestori di aree protette. In tal caso, però, il soggetto proprietario dovrà produrre un atto di delega ed autorizzazione.

8.2.16.3.8.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente operazione sono finanziabili i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi

e le finalità della operazione e funzionali allo svolgimento delle attività previste dall'aggregazione:

1. costi legali per la costituzione della neoaggregazione;
2. costi di coordinamento, gestione e funzionamento dell'aggregazione;
3. costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il PGF;
4. costi legati alla realizzazione delle attività dell'aggregazione che includono la redazione, ex novo o la revisione, dei PGF e studi connessi e le altre attività necessarie allo sviluppo del progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.16.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. l'area forestale oggetto di pianificazione deve essere costituito da almeno 2 complessi distinti;
2. nel caso delle proprietà comunali, dei complessi demaniali regionali, o di altre proprietà pubbliche, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la proprietà delle superfici forestali o dei beni silvo-pastorali è tutta in capo ad una sola figura giuridica. In tal caso, però, gli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'aggregazione possono anche essere partner o non proprietari ma la realizzazione del PGF deve essere collegata all'adesione ad altre misure del PSR;
3. la superficie oggetto di pianificazione deve essere complessivamente almeno di 100 ettari;
4. il progetto deve prevedere la restituzione delle informazioni su supporto informatico per l'implementazione del SIF regionale.

8.2.16.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta (aggregata);
2. estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. aree comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;

4. adesione ai sistemi di certificazione forestale (FSC) e/o ambientale;
5. qualità progettuale;
6. adesione ad altre misure del PSR.

8.2.16.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento;

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.9. 16.8.2 Sostegno alla redazione di Documenti di Indirizzo Forestale (DIF)

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.16.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento 16.8.2 persegue gli obiettivi della priorità 4, in particolare la Focus Area 4a.

La tipologia di intervento 16.8.2 ha per oggetto la realizzazione, in forma congiunta (aggregata), di un Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza comprensoriale o regionale. L'aggregazione prevede la partecipazione di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca pubblico o privato.

Il DIF definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e di gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali e pastorali (silvo-pastorali) dell'area interessata.

Il DIF, inoltre, delinea e fornisce le linee di gestione e di intervento di tutte le aree silvo-pastorali sia pubbliche che private, che vanno oltre la gestione delle singole proprietà.

Il DIF rappresenta uno strumento di guida alle attività selvicolturali da svolgere nell'ambito di un vasto territorio forestale e costituisce un documento che fornisce una visione d'insieme delle risorse e delle necessità o possibilità di gestione, al fine di valorizzare le risorse disponibili.

Le attività legate alla ricognizione e alla verifica delle aree forestali necessarie alla redazione del DIF contribuiranno alla realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale.

8.2.16.3.9.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, e ss.mm.ii..

8.2.16.3.9.4. Beneficiari

I beneficiari al sostegno per la sottomisura 16.8.2, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono le aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca pubblico o privato. Queste aggregazioni possono comprendere

anche altri soggetti pubblici o privati.

L'aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.

8.2.16.3.9.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto collettivo:

1. costi legali per la costituzione della neoaggregazione,
2. costi di coordinamento, gestione e di funzionamento dell'aggregazione,
3. costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il DIF,
4. costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di aggregazione che includono la redazione del DIF e studi connessi, la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale e le altre attività necessarie alla realizzazione del progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.16.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

1. presenza di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca pubblico o privato che operano in maniera congiunta (aggregata);
2. il progetto deve prevedere la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero il SIF, per la raccolta e gestione delle informazioni delle aree forestali.

8.2.16.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. validità tecnica;
2. composizione/completezza/competenza dell'aggregazione.

8.2.16.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui

all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- R6 ñ Assenza di pre-condizioni come condizioni di ammissibilità;
- R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione non oggettivi e non trasparenti;
- R 8 ñ Non disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.16.3.9.9.2. Misure di attenuazione

- M6 - Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate la superficie minima, il numero minimo di soggetti, le tipologie di soggetti beneficiari per ciascuna operazione, adesione a sistemi di certificazione e ad altre misure del PSR. Non sono stati considerati, tra le condizioni di ammissibilità, elementi al di fuori degli impegni e dei vincoli relativi a ciascuna operazione, che devono essere mantenuti per tutto il periodo d'impegno.
- M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;
- M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM óVerificabilità e Controllabilità delle Misureó reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura ñ sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.10. 16.9.1 Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.16.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento si inserisce nel Focus Area 6a. L'operazione rientra nelle attività indicate dalla legge regionale n. 5/2012 sull'agricoltura sociale e prevede la creazione di rapporti di cooperazione tra le imprese agricole e i diversi attori sul territorio, pubblici e privati, portatori di specifiche competenze e professionalità.

Gli interventi di cooperazione tra soggetti sono finalizzate alla realizzazione di progetti a carattere collettivo, che oltre ad interventi direttamente riconducibili alle attività di cooperazione, possono comprendere anche investimenti aziendali, funzionali al soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal territorio.

I progetti contengono interventi volti a promuovere reti e scambio di pratiche di agricoltura sociale, finalizzate allo sviluppo di strategie e sinergie positive con gli altri attori protagonisti a livello territoriale.

I progetti possono avere come obiettivo l'amplificazione delle ricadute positive nell'applicazione congiunta degli interventi ammissibili attraverso altre misure volte allo sviluppo dell'agricoltura sociale e delle pratiche ad essa connesse.

I soggetti della cooperazione sono le imprese agricole, con priorità se le stesse sono anche fattorie didattiche o sociali, in partenariato con enti pubblici e/o soggetti privati.

8.2.16.3.10.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.16.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- LR n. 5/2012

8.2.16.3.10.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il partenariato costituito mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute, con presenza di imprenditori agricoli.

I partner, diversi dalle imprese agricole, possono essere: associazioni, organizzazioni professionali e

sindacali, fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, funzionali allo svolgimento del progetto.

8.2.16.3.10.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- l'attività di progettazione e coordinamento del progetto;
- l'attività di animazione sui territori;
- l'esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;
- l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto;
- l'acquisizione di servizi immateriali a supporto delle iniziative previste dalla presente misura;
- investimenti materiali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con i costi ammissibili della misura 6.4.2.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali possono essere ricondotte in modo coordinato ad altre misure del PSR coerenti con l'intervento.

8.2.16.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di cooperazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici del destinatario finale dell'intervento, rappresentato dalla collettività e in particolare dalle fasce deboli presenti sul territorio oggetto dell'intervento.

Il progetto, negli obiettivi, può esplicitamente indicare se l'intervento comprende anche le spese per gli investimenti aziendali ovvero si conclude con l'esercizio delle attività di cooperazione.

In ciascun progetto sono indicati: il dettaglio e le caratteristiche dei servizi forniti nell'ambito degli interventi di agricoltura sociale riportati nella LR n. 5/2012, l'assortimento del partenariato, l'attività da svolgere e gli impegni di ciascun partner, i costi.

Il partenariato deve prevedere la presenza di almeno un'impresa agricola

8.2.16.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Criteri di selezione:

- qualità del progetto;
- composizione del partenariato (numero, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coinvolgimento attivo di fasce deboli e di giovani al primo impiego;
- propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali;
- localizzazione dell'intervento/i, con priorità alle aree rurali urbane e periurbane.

8.2.16.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'attuazione della tipologia di intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.10.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM òVerificabilità e Controllabilità delle Misureö reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e

controllabilità delle misure.

8.2.16.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.11. 16.9.2 Promozione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità ambientale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.16.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento si inserisce nel Focus Area 6a. Gli interventi di cooperazione tra soggetti sono finalizzate alla realizzazione di progetti a carattere collettivo, che devono contenere azioni volte a promuovere reti e scambio di pratiche di educazione alimentare ed ambientale finalizzate allo sviluppo di strategie e sinergie positive con gli altri attori protagonisti a livello territoriale.

I soggetti della cooperazione sono le imprese agricole, in partenariato con enti pubblici e/o soggetti privati, le associazioni, le scuole.

La tipologia di intervento intende rafforzare un approccio più strutturato dal basso verso l'alto (*bottom-up*), l'interazione fra comunità locali e tra più soggetti, che conduca all'acquisizione di una maggiore consapevolezza, una più ampia capacità di riflessione e di intervento sulla rilevanza e le conseguenze delle buone abitudini e pratiche alimentari ed ambientali. Una particolare attenzione sarà dedicata ad azioni indirizzate allo sviluppo di contenuti utilizzabili anche ad integrazione delle normali attività didattiche scolastiche e favoriscono gruppi di discussione e aule virtuali aperte di educazione alla partecipazione sui temi alimentari ed ambientali.

Prioritariamente sono favorite le attività didattiche svolte presso le aziende agricole.

8.2.16.3.11.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.16.3.11.3. Collegamenti con altre normative

8.2.16.3.11.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il partenariato costituito mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute. I partner, diversi dalle imprese agricole, possono essere: associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca, organismi di consulenza, soggetti del

terzo settore, funzionali allo svolgimento del progetto.

8.2.16.3.11.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- attività di progettazione e coordinamento del progetto;
- attività di animazione sui territori;
- esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;
- acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto;
- acquisizione di servizi immateriali a supporto delle iniziative previste dalla presente misura;
- investimenti materiali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con i costi ammissibili della misura 6.4.2.;

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali possono essere ricondotte in modo coordinato ad altre misure del PSR coerenti con la tipologia di intervento.

8.2.16.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di cooperazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici del destinatario finale dell'intervento, rappresentato dalla collettività, e dagli studenti del territorio oggetto dell'intervento.

Il progetto, negli obiettivi, può esplicitamente indicare se l'intervento comprende anche le spese per gli investimenti aziendali ovvero si conclude con l'esercizio delle attività di cooperazione.

In ciascun progetto sono indicati: il dettaglio e le caratteristiche dei servizi forniti, l'assortimento del partenariato, l'attività da svolgere e gli impegni di ciascun partner, i costi.

Il partenariato deve prevedere la presenza di almeno un'impresa agricola

8.2.16.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Criteri di selezione:

- qualità del progetto;

- coinvolgimento attivo di fasce di giovani e di soggetti della collettività;
- composizione del partenariato (numero, competenza, esperienza, qualificazione dei soggetti).

8.2.16.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 ñ Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 ñ Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 ñ Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.16.3.11.9.2. Misure di attenuazione

M 7 ñ I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 ñ L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.16.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.16.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizioni richieste dal Regolamento di Esecuzione

RETE: insieme di entità (persone fisiche e giuridiche, imprese, associazioni ecc.) interconnesse le une alle altre attraverso la quale è possibile far circolare elementi materiali o immateriali tra ciascuna di queste entità secondo delle regole ben definite. La messa in rete consiste nella realizzazione di un progetto usando gli strumenti e svolgendo i compiti stabiliti per ciascuna entità in modo da permettere di tenere in collegamento l'insieme delle entità in maniera duratura per condividere un obiettivo.

FILIERE CORTE: filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori

MERCATI LOCALI: mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale.

PROGETTI PILOTA : progetti di carattere sperimentale, volti a verificare in condizioni ordinarie (es: pieno campo, ecc) processi sperimentali, metodiche, materiali e prodotti innovativi, finalizzati a concretizzare gli esiti della ricerca per il successivo impiego nello sviluppo di processi prodotti o servizi nuovi o migliorativi che favoriscano la competitività e sostenibilità delle imprese..

POLI: raggruppamenti di imprese indipendenti, «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca, attivi in un particolare settore o regione e finalizzati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione fra i soggetti che lo compongono.

Il polo di innovazione favorisce l'uso in comune di risorse intellettuali, strutture, installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.17.1. Base giuridica

Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure artt. 42-44.

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 (SLTP) ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un Piano di Sviluppo Locale (PSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli. Lo Sviluppo locale LEADER rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle aree rurali (art.42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art.4, lett.c Reg.UE 1305/13);

- degli obiettivi trasversali dell'innovazione (art.5 Reg.UE 1305/13);

I GAL concentrano la strategia sulle **aree tematiche** scelte dalla Regione e ricomprese nell'Accordo di Partenariato, indicando l'ambito prevalente e individuando le aree tematiche strettamente integrate con il tema prioritario. Esse sono:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri);

- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

- Turismo sostenibile;

- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

- Accesso ai servizi pubblici essenziali.

Nel caso in cui il Piano di Sviluppo Locale includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti